

ORGANISMO PAGATORE ARPEA

PAC 2023 - 2027

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA CAMPAGNA 2023

Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2 dicembre 2021

DOCUMENTO	AREA OPERATIVA ARPEA
PAC 2023-2027 – Istruzioni operative n. 64 per la compilazione	AREA COORDINAMENTO
e la presentazione della domanda unica - CAMPAGNA 2023	PAGAMENTI DIRETTI E
	PROGRAMMA DI SVILUPPO
	RURALE



Sommario

Somn	nario	2
1.	PREMESSA	4
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2.1	NORMATIVA COMUNITARIA	4
2.2	NORMATIVA NAZIONALE	6
2.3	CIRCOLARI	7
	DEFINIZIONI	
	ANAGRAFE DELLE AZIENDE E ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE	
	DOMANDA PRECOMPILATA	
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE - DOMANDA UNICA	.21
	DISPOSIZIONI GENERALI DEFINITE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021E DAL DECRETO	
	MINISTERIALE 23 DICEMBRE 2022, N. 660087	
7.1	AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ (art 4 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)	. 23
	GIOVANE AGRICOLTORE (art 5 del D.M. 23/12/2022 n. 660087 e s.m.i)	
	NUOVO AGRICOLTORE (art 6 del D.M. 23/12/2022 n. 660087 e s.m.i.)	
	FINALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DIPAGAMENTO	
	DOMANDA INIZIALE	
	DOMANDA DI MODIFICA O DI RITIRO DELLE DOMANDE DI AIUTO	
8.3	COMUNICAZIONE DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI	. 30
8.4	COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 2116/2021 – DEROGHE IN CASI DI FORZAMAGGIO	
	E IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	. 31
8.5	COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 COMMA 11 DEL D.M. DEL 23/12/2023 N. 660087	
0		
	REGIMI DI SOSTEGNO, PREVISTI DAL TITOLO III, CAPO II, SEZIONE I DELREG. DE 2115/2021 SOSTEGNO DI BASE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (BISS), PREVISTODAL TITOLO III,	.33
	SOTTOSEZIONE 2 DEL REG. (UE) N. 2115/2021	2.5
	1 VALORE DEI DIRITTI D'AIUTO E CONVERGENZA (art 10 del D.M. 23712/2022 n. 660087)	
	2 ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO - DOMANDA UNICA (art 11 del D.M. 23712/2022 n. 660087)	
	3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	
	4 RISERVA NAZIONALE (art 12 del D.M. 23712/2022 n. 660087)	
	10.4.2 Requisiti di ammissibilità generali per l'accesso alla riserva nazionale	
	10.4.3 Fattispecie di accesso alla riserva nazionale	
	5 TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ALL'AIUTO	
	SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO, PREVISTO DAL TITOLO III,SOTTOSEZIONE 3 DEL REG.	
	2115/2021	
	1 SOSTEGNO RIDISTRIBUTIVO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (CRISS)	
	2 SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER I GIOVANI AGRICOLTORI (CIS YF)	
	REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI,	
	1 ECOSCHEMA 1 - PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL'ANTIMICROBICO RESISTENZA E PER IL	
	NESSERE ANIMALE (art 17 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)	
12.	2 ECOSCHEMA 2 - PAGAMENTO PER INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE (art 18 del D.M. 23/12/2022	<u>)</u> n.



	660	087)	59
12	.3 ECO	SCHEMA 3 – PAGAMENTO PER LA SALVAGUARDIA OLIVI DI VALORE PAESAGGISTICO (art 19del D.I	M.
	23/1	12/2022 n. 660087)	60
12		SCHEMA 4 - PAGAMENTO PER SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO (art20 del	
	•	12/2022 n. 660087)	
12		SCHEMA 5 - PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI (art 21 del D.M.23/12 60087)	
13.		EGNO ACCOPPIATO AL REDDITO, PREVISTO DAL TITOLO III, SEZIONE3 DEL REG. UE 2115,	
13.	64	EGNO ACCOPPIATO AL REDDITO, PREVISTO DAL TITOLO III, SEZIONES DEL REG. DE 2113/	2021
13	•	RME GENERALI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE (art 22 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)	64
		TEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE LATTE (art 23 del D.M. 23/12/2022 n.66008	
		regno accoppiato al reddito per il settore carne bovina (art 24 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)	•
		regno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino (art 25 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)	
		regno accoppiato al reddito per superficie	
	.5.1	Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro (art 26 D.M. 23/12/2022 n. 660087)	
_	.5.2	Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza (art 27 D.M. 23/12/2022 n. 660087)	
_	.5.3	Sostegno accoppiato al reddito per riso (art 28 D.M. 23/12/2022 n.660087)	
_	.5.4	Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero (art 29 del D.M. 23/12/2022 n.66	
		73	,
13	.5.5	Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione (art 30 D.M. 23/12/2022 n.6074	60087)
13	.5.6	Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai s	
	del ı	regolamento (UE) n. 1151/2012 (art 31 del D.M. 23/12/2022 n.660087)	
_	.5.7	Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati (ART 32 del D.M. 23/12/2022 n.6600	-
_	.5.8	Sostegno accoppiato al reddito per la soia	
13	5.5.9	Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia (art 34 del D.M. 23/12/2022	
14.		087) PATIBILITÀ E CONTROLLO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO	
14. 15.		DIZIONALITÀ RAFFORZATA E CONDIZIONALITÀ SOCIALE	
16.		IISITI PER IL PAGAMENTO	
	-	UISITI MINIMI, SANZIONI E CONTROLLI	
		TIFICAZIONE ANTIMAFIA	
		DALITÀ DI PAGAMENTO	
		DRMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI DELL' ARTT. 13 E 14 DEL	
		OLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)	82
16		BLICAZIONE DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONI	
16	7 – Pa	rtecinazione al procedimento amministrativo I. 241/90 e s. m.i.	83



1. PREMESSA

I regolamenti UE n. 2021/2115 sui piani strategici della PAC e n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo 2023-2027. La nuova PAC a partire da gennaio 2023 basata sul New Delivery Model, un nuovo modello di attuazione con cui gli Stati membri dovranno valutare i risultati e le performance, definisce i seguenti elementi a livello UE:

- un insieme comune di obiettivi fissati, in cui sono definiti i traguardi che la PAC vuole raggiungere,
- lo spettro di possibili interventi convenuti,
- un insieme comune di indicatori fissati per garantire parità di condizioni nella valutazione dell'efficacia delle misure adottate

Ogni Stato Membro ha dovuto effettuare un'analisi di ampio dettaglio per individuare le proprie esigenze specifiche e mettere a punto un piano strategico della PAC. Il 2 dicembre 2022 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 final, il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia.

Le presenti Istruzioni Operative illustrano le specificità riguardanti le modalità di presentazione della domanda unica per la campagna 2023.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Stabilisce



norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 – Norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglioper quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (FEAGA SIGC e NON, FEASR);

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (abroga il 907/2014 – Criteri di riconoscimento OP);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (sostituisce il 908/2014);

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023



Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;

Decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

2.2 NORMATIVA NAZIONALE

Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 4, comma 3 - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Legge 17 ottobre 2017, n. 161 – "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate";

Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 – "Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini";

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)";

Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 – "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";

Decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 - "Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";

Decreto ministeriale 1° marzo 2021, n. 99707 - "Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";



Decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 341750, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 279 del 29 novembre 2022 - "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;

Decreto ministeriale 23.12.2022, n. 660087 – "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti".

Decreto Ministeriale 30.12.2022 n. 667236 – "Disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni 6 catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234";

D.D del MASAF n. 0147634 del 09/03/2023 che modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti

Decreto Ministeriale 30.03.2023 n. 185145 – "Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

Decreto Ministeriale del 12/05/2023, n. 0248477 Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023.

2.3 CIRCOLARI

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0012874 del 22/02/2023 – "Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115"

AGRI-CAT - Circolare n.1 del 6/04/2023 - Riforma della politica agricola comune 2023-2027. Reg. (UE) n.



2115/2021, artt. 69, lett. f) e 76 – Copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina, siccità – Manifestazione di interesse alla presentazione di una denuncia di sinistro

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0026880 del 12/04/2023 Procedimenti di trasferimento titoli pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0026882 del 12/04/2023 Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0031369 del 28/04/2023 Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0031370 del 28/04/2023 Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti

AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0035149 del 12/05/2023 Giovane agricoltore - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti

3. DEFINIZIONI

Il regolamento (UE) 2021/2115 all'art. 3, il regolamento (UE) 2021/2116 all'art. 2 e il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, all'art. 3, stabiliscono le seguenti definizioni:

- adiacenza alla parcella agricola: sono considerati adiacenti alla parcella agricola gli elementi lineari, compresi i sistemi agroforestali lineari, che sono a disposizione dell'agricoltore nei termini e nei modi stabiliti per l'lettaro ammissibile e che, tramite il loro lato più lungo, toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola stessa.
 - Gli elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e boschetti, compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella agricola.
 - Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi della parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari adiacenti ad elementi lineari e non lineari adiacenti. Ai fini della misurazione dell'elemento lineare non si considerano le interruzioni di siepi, fasce boscate o alberi in filare se inferiori a 5 metri. Non sono considerabili gli elementi del paesaggio che facciano parte di un bosco. Nell'allegato V del D.M. 23/12/2022 n. 660087 si rappresentano graficamente le casistiche sopra esposte;
- agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui lazienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi



dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola quale individuata nel decreto ministeriale 23/12/2022 n. 660087;

- agricoltore in attività: ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 sono considerati agricoltori in attività i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 23/12/2022 n. 660087, che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto. Per i requisiti specifici si rimanda al capitolo 7. Disposizioni generali.
- altra dichiarazione: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- anagrafe nazionale delle aziende agricole: l'anagrafe costituita nell'ambito del SIAN in attuazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999, comprensiva delle anagrafi regionali e delle Province autonome ove costituite;
- animale accertato: nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure nell'ambito di un intervento di sostegno connesso agli animali, l'animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco;
- animale potenzialmente ammissibile: un animale in grado a priori di soddisfarepotenzialmente i
 criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un
 sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in
 questione;
- animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi
 di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di un intervento di
 sostegno connesso agli animali;
- attività agricola: attività che consente di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:
 - a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I al TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
 - b) il mantenimento della *superficie agricola* in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari



agricoli consueti;

- azienda: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- banca dati informatizzata: la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN): istituita dal Ministero della Salute e
 gestita dall'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise. Le informazioni registrate in
 BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico
 nazionale. Accessibile dal portale internet www.vetinfo.sanita.it;
- bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al regolamento (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilità della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo (vedi anche colture permanenti);
- Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA): norme e standard finalizzati al raggiungimento di obiettivi comunitari in materia ambientale e in particolare per evitare l'erosione del suolo, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, proteggere la struttura del suolo, assicurare un livello minimo di mantenimento del terreno e dell'ecosistema ed evitare il loro deterioramento, proteggere e gestire le risorse idriche, mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio
- Centri di Assistenza Agricola (CAA): strutture riconosciute dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricate dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3 bis del Decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione;
- **ClassyFarm:** il sistema informativo del Ministero della Salute, integrato nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio;
- codice di identificazione: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato al regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- colture permanenti: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che



occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i *vivai*, il *bosco ceduo a rotazione rapida* e i *sistemi agroforestali;*

- criteri di gestione obbligatori (CGO): atti derivanti dall'applicazione di disposizionicomunitarie in materia di ambiente, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale e di benessere degli animali
- criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione: attivitàcon cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità.
- detentore degli animali: persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida con il proprietario, è formalmente individuato in IBDN dal proprietario degli animali tramite il relativo codice allevamento. Al detentore degli animali spettano tutti gli oneri amministrativi per il rispetto della normativa veterinaria di riferimento, nonché la responsabilità sanitaria, civile e penale degli animali detenuti. Nell D.lgs 134/2004 la parola detentore viene sostituita dalla parola "operatore".
 - Il detentore di animali deve tenere debitamente aggiornato il registro di stalla. Ciascun detentore acquista, presso i fornitori registrati, i marchi auricolari che non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da quello per il quale sono stati rilasciati. Il detentore comunica alla BDN ogni movimentazione in entrata ed in uscita dall'azienda, compresi gli animali al pascolo. Il detentore della stalla è colui che si prende cura dei capi durante l'anno. La figura del detentore dei capi è stata configurata in BDN con la denominazione di "Detentore". Può non corrispondere con il proprietario della stalla ma, essendo il detentore colui che, in primis, effettua l'attività agricola, è l'unico beneficiario della domanda unica per quanto riguarda le superfici pascolate.
- detentore in alpeggio (detentore in alpe, operatore del pascolo): La pratica di "guardiania", diffusa storicamente in Piemonte, consiste nell'effettuare il pascolamento, oltre che con i propri capi, anche con animali di proprietà altrui.
 - La figura del guardiano è stata configurata in BDN con la denominazione di "Detentore in alpe". Nell D.lgs 134/2004 la parola detentore in alpeggio viene sostituita da "operatore del pascolo".
- domanda geospaziale: un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS), che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento; il modulo, precompilato con le informazioni ricavate dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) presenti nel fascicolo aziendale, viene fornito dall'organismo pagatore competente per presentare la domanda unica per i pagamenti diretti relativamente a tutti gli interventi basati sulle superfici;
- domanda per interventi basati sugli animali: oltre alle informazioni richieste in baseall'articolo 6



del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173, le domande per interventi basati sugli animali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il numero di animali o, ove pertinente, il numero di unità di bestiame adulto, di ogni tipo, in relazione all'intervento basato sugli animali per cui si presenta domanda;
- b) dove rilevante, informazioni sul luogo in cui gli animali saranno detenuti nell'anno civile di cui alla domanda di aiuto;
- c) se il sostegno riguarda bovini o ovini e caprini, informazioni aggiornate pertinenti ai fini dell'intervento sugli animali in relazione al sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali in applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Nell'ambito del sistema di domanda automatica, tutti gli animali del beneficiario pertinenti ai fini dell'intervento sono considerati inclusi nella richiesta;

- Dose Definita Die (DDD): si intende, ai sensi del sistema adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità, la dose media giornaliera di un farmaco, per la sua indicazione principale nel soggetto adulto;
- **Epizoozia:** in ambito veterinario indica la diffusione di una malattia infettiva, in un territorio più o meno esteso, a un gran numero di animali della stessa specie o di specie diverse, ed eventualmente anche all'uomo (p. es. brucellosi, rabbia, salmonellosi, toxoplasmosi ecc.);
- erba e altre piante erbacee da foraggio: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei
 pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno
 per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio
 le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si
 trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- errore palese: errore dichiarativo non volontario; la nozione di "errore palese" non può essere applicata in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi di ogni singolo caso.
 L'organismo pagatore deve procedere ad istruire ogni singola richiesta per stabilire se si tratta o meno di errore palese. Si rimanda al capitolo 8.3 Comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi;
- ettaro ammissibile: comprende le superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei littoli di conduzione (allegato III al D.M. 23/12/2022 n. 660087), fermo restando che l'agricoltore è responsabile dell'utilizzo di tali superfici per l'intero anno di domanda. Rientrano nella definizione:
 - 1) le superfici agricole a seminativo, colture permanenti e prato permanente che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attività agricola o, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:
 - 1.1) sia data preventiva comunicazione all'organismo pagatore di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla



superficie;

- 1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- 1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- 1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- 2) le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'Allegato IV facenteparte integrante del presente decreto, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente;
- 3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- fascicolo aziendale: è l'insieme delle informazioni dichiarate dall'azienda, controllate, verificate ed accertate in modo univoco attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), integrate con le informazioni già presenti sulle banche dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Per i requisiti specifici si rimanda al capitolo 4. Anagrafe delle aziende e adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore.
- **fondi di mutualizzazione:** un regime riconosciuto da uno Stato membro in conformità della propria legislazione nazionale che consente agli agricoltori aderenti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;
- **giovane agricoltore:** ai sensi dell'art. 5 del D.M. 23/12/2022 n. 660087 è considerata giovane agricoltore la persona fisica che:
 - a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda;
 - non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 15 del D.M. 23/12/2022 n. 660087 o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto;
 - c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza. Si rinvia al capitolo *7. Disposizioni generali*.
- Inadempienza: qualsiasi inottemperanza ai criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi;
- isola aziendale: porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso agricoltore, individuate in funzione degli appezzamenti realmente condotti risultanti nella consistenza territoriale del



fascicolo aziendale.;

- marchio auricolare: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004;
- materiale geografico: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del GIStra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri;
- nuovo agricoltore: la definizione fa riferimento a un agricoltore diverso dal giovane agricoltore e
 che è «capo dell'azienda» per la prima volta con un'età tra i 41 e 60 anni. Gli Stati membri includono
 ulteriori requisiti oggettivi e non discriminatori in termini di formazione e competenze adeguate. Si
 rinvia al capitolo 7. Disposizioni generali.
- Organismo di Coordinamento (OC): ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2116/2021 è un organismo incaricato di
 - 1) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
 - 2) fornire alla Commissione la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento succitato e all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115;
 - adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;
 - 4) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione
- Organismo Pagatore (OP): Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2116, finanziate dai fondi FEAGA e FEASR.
- parcella agricola: un'unità, definita dagli Stati membri, di **Isuperficie agricola* determinata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di **Iparcella di riferimento* e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all'articolo 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70 del medesimo regolamento;
- parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata che ha un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle

 [parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115.
 - Eventualmente, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate



ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116. Il sistema di identificazione delle *parcelle agricole* di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di parcella di riferimento e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all'articolo 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all'articolo 70 del medesimo regolamento.

Gli Stati membri delimitano le parcelle di riferimento in modo da garantire che ciascuna parcella sia stabile nel tempo, misurabile e consenta la localizzazione unica e inequivocabile di ogni parcella agricola e unità fondiaria con superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, dichiarate annualmente (per maggiori dettagli vedi regolamento delegato (UE) 2022/1172, articolo 2 e ss.).

- pascolo o pascolamento: fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- passaporto per gli animali: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione: informazioni all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999 e all'art. 13 del decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, contenete la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore ovvero determinato d'ufficio da parte della pubblica amministrazione;
- prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati «prato permanente») terreno utilizzato per la coltivazione di *erba o altre piante erbacee da foraggio*, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;



- proprietario dei capi in BDN: è la persona giuridica che ha la effettiva proprietà degli animali.
 Normalmente tra proprietario e detentore dei capi c'è un contratto di soccida. Ai fini del percepimento del premio sul Regime di Pagamento Unico il proprietario non ha diritto al premio se non è anche detentore dei capi.
- **prodotti agricoli:** prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE-Trattato sul funzionamento dell'UE, ad eccezione dei prodotti della pesca;
- regime di aiuto per animali: un intervento di sostegno accoppiato facoltativo previsto dalTitolo III, sezione 3 del Reg. UE 2021/2115, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi;
- regimi di aiuto per superficie: i pagamenti diretti disaccoppiati per superficie ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2021/2115 sono i seguenti:
 - il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
 - il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
 - il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
 - i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- registro: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28.

I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano *prati permanenti* e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità.

La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare *sistemi agroforestali*. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale (vedi *sistemi agroforestali sui seminativi*);

• **sistema di domanda automatica:** un sistema di domanda per interventi basati sulla superficie o sugli animali nel quale i dati richiesti dall'amministrazione riguardanti almeno singoli settori o



animali oggetto di domanda di aiuto sono disponibili nelle banche dati informatizzate ufficiali gestite dagli Stati membri e sono messi a disposizione del beneficiario ove necessario;

- sistema di identificazione e di registrazione degli animali: il sistema di identificazione e di registrazione degli animali terrestri detenuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo 2, Sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (3), rispettivamente;
- sistema integrato di gestione e controllo (SIGC): il sistema, disciplinato dal titolo IV, capo II del regolamento (UE) 2021/2116, funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi d'informazione geografica e consente lo scambio e l'integrazione di dati tra banche dati elettroniche e sistemi d'informazione geografica.

Se del caso, i sistemi d'informazione geografica consentono tale scambio e integrazione di dati su parcelle agricole in zone protette e designate delimitate che siano state stabilite in conformità della legislazione dell'Unione di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115, quali le zone Natura 2000 o le zone vulnerabili ai nitrati ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (32), nonché sugli elementi caratteristici del paesaggio in buone condizioni agronomiche e ambientali definiti conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/2115.o oggetto di interventi elencati al titolo III, capi II e IV di detto regolamento;

- **sistemi agroforestali per colture permanenti:** superfici utilizzate per *Iseminativi* in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. I sistemi agroforestali per le colture permanenti comprendono:
 - sistemi in cui, insieme alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
 - <u>sistemi lineari</u>, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato alla lettera i) dell'art. 3 del D.M. 23/12/2022 n. 660087 (vedi anche "adiacenza alla parcella agricola" al capitolo 3. *Definizioni* del presente manuale);
- **sistemi agroforestali sui seminativi:** superfici utilizzate per [seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi



siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:

- sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono
 coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche
 agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
- <u>sistemi lineari</u>, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nel capitolo *3. Definizioni* adiacenze la lettera i) dell'art. 3 del D.M. 23/12/2022 n. 660087;
- successione anticipata: comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima (vedi anche ltrasferimento);
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da *seminativi*, *prati permanenti* e *pascoli permanenti*, o *colture permanenti*;
- superficie determinata: nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla
 quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti,
 indipendentemente dal numero di diritti all'aiuto di cui dispone il beneficiario, oppure nell'ambito
 delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata
 tramite controlli amministrativi o in loco;
- superficie MEA (Maximum Eligible Area): superfice massima ammissibile da parcella di riferimento, tenendo conto delle parcelle agricole eleggibili per misure / interventi per le domande DU e PSR – superfici;
- terreno a riposo: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla
 produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi dal 1 gennaio al 30 giugno
 dell'anno di domanda;
- **titoli di conduzione:** le tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è adisposizione, con relativa documentazione richiesta, come stabilito dal manuale di gestione del fascicolo aziendale;
- trasferimento: l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo; non è compreso il



riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario;

- Unità Tecnico Economica (UTE): l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- Vendita: la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti
 all'aiuto; non comprende i trasferimenti di terreni alle autorità pubbliche o per fini di utilità pubblica
 e i trasferimenti per fini non agricoli;
- Vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
 - vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
 - vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
 - vivai ornamentali.
 - vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,
 - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle (vedi anche *colture permanenti*);

4. ANAGRAFE DELLE AZIENDE E ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE

Il D.M. 01 marzo 2021 n. 99707 "Misure ambito SIAN" specifica che l'anagrafe delle aziende è costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali dei soggetti pubblici e privati, esercenti attività in ambito agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, identificate dal codice fiscale che costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA).

L'art. 2, comma 1 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162 stabilisce che l'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 503/1999, sia integrata dalle Anagrafi regionali, ove costituite.

In Piemonte, è attiva l'Anagrafe Agricola regionale, raggiungibile all'indirizzo:

<u>Anagrafe agricola del Piemonte | Servizionline (regione.piemonte.it)</u> https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte.

Al medesimo indirizzo vengono pubblicati e aggiornati i manuali di utilizzo dei sistemi applicativi



informatici.

L'articolo 4 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, e il D.M. 1° marzo 2021, n. 99707, disciplinano specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, propedeuticamente alla domanda, la certificazione aggiornata. Inoltre, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori devono predisporre nel fascicolo aziendale il piano colturale grafico redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015 entro almeno il giorno precedente alla data di presentazione della domanda unica ed e sono tenuti a comunicare gli eventuali aggiornamenti. Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162. L'Organismo pagatore attua i controlli istruttori previsti.

Il fascicolo aziendale (di cui all'art. 3, comma 2, del decreto MIPAAF 12 gennaio 2015), deve essere confermato o aggiornato almeno una volta nel corso di ciascun anno solare.

Nel fascicolo aziendale deve essere aggiornato anche il Piano colturale grafico e le pratiche di mantenimento che verranno effettuate. Tali pratiche sono necessarie per la richiesta degli ecoschemi a superficie. In particolare:

- per richiedere in domanda l' ECOSCHEMA 2 occorre indicare in fascicolo:
- 11 PRATICA ORDINARIA INERBIMENTO (ECO2)
 - per richiedere in domanda l'ECOSCHEMA 3 occorre indicare in fascicolo:
- 14 PRATICA ORDINARIA SU OLIVETO A VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (ECO3)
 - per richiedere in domanda sia l' ECOSCHEMA 2 che ECOSCHEMA 3 occorre indicare in fascicolo:
- 15 PRATICA ORDINARIA INERBIMENTO (ECO2) SU OLIVETO A VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (ECO3)
 - per richiedere in domanda l'ECOSCHEMA 4 occorre indicare in fascicolo:
- 13 PRATICA ORDINARIA AVVICENDAMENTO (ECO4)
 - per richiedere in domanda l'ECOSCHEMA 5 occorre indicare in fascicolo:

Per le specie ARBOREE:

- 12 PRATICA ORDINARIA INERBIMENTO PER IMPOLLINATORI (ECO5.1)
 - per richiedere in domanda sia ECOSCHEMA 5 ARBOREE, CHE ECO3 occorre indicare in fascicolo:



16 - PRATICA ORDINARIA - INERBIMENTO PER IMPOLLINATORI (ECO5.1) SU OLIVETO A VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (ECO3)

<u>Per i seminativi occorre scegliere una delle due occupazioni del suolo che seguono</u> e indicare come pratiche di mantenimento: "Pratica ordinaria" oppure "PRATICA ORDINARIA - AVVICENDAMENTO (ECO4)"

A06 - MISCUGLI DI COLTURE – Nettarifere o pollinifere

214 - SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE – Mellifere o pollinifere

5. DOMANDA PRECOMPILATA

Ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116, la domanda unica per i pagamenti diretti, è disposta tramite modulo precompilato dall'Organismo Pagatore. Ai sensi dell'art. 11 del D.M. 23/12/2022 n. 660087, relativamente agli interventi a superficie, è presentata attraverso il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'articolo 5 regolamento (UE) 2022/1173, fornito dall'organismo pagatore competente, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integratodi gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale. Il contenuto minimo della domanda geospaziale è stabilito dall'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. Relativamente agli interventi richiesti dall'allevatore in domanda unica basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili. Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere per la loro correzione entroil 31 dicembre dell'anno di domanda.

La dimensione minima di una parcella agricola oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

La domanda rinvia poi all'informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Il richiedente integra, accetta o modifica le informazioni contenute nel modulo precompilato e, in ognicaso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato.

Per le parcelle interessate dai pertinenti interventi degli ecoschemi, per l'anno 2023 l'agricoltore deve custodire la documentazione relativa alle informazioni relative sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari registrati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1107/2009 al fine di renderla disponibile all'Amministrazione per l'esecuzione dell'attività di controllo.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE - DOMANDA UNICA

Le Domande Uniche di Pagamento devono essere presentate dalle aziende agricole, persone fisiche e



giuridiche, che ricadono nella competenza territoriale di ARPEA (ovvero che abbiano ARPEA quale organismo pagatore competente per la tenuta del fascicolo aziendale), in formato elettronico, anche per il tramite dei CAA delegati. Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro Organismo pagatore, la Domanda Unica di Pagamento deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito/trasferito il fascicolo aziendale.

Le aziende agricole che ricadono nella competenza territoriale di ARPEA presentano le domande uniche di pagamento 2023 secondo le modalità di seguito indicate.

- Per i beneficiari che hanno conferito ad un CAA opportuna delega alla presentazione della domanda, questa verrà presentata dal CAA stesso utilizzando le procedure informatiche del SIAP entro i termini previsti dalla normativa comunitaria. Il CAA avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale. Il CAA provvederà ad inoltrare la domanda mediante apposita funzionalità direttamente dal SIAP. Il sistema permetterà di stampare la ricevuta di presentazione della domanda unica. Tale ricevuta riporta la data dell'invio telematico della domanda all'organismo pagatore ed è probante ai fini della presentazione.
- I beneficiari che non si avvalgono dei servizi dei CAA per la compilazione della domanda unica, definiti come beneficiari "in proprio", dovranno presentarla utilizzando quale sistema di autenticazione il servizio SPID.

 ${\it Maggiori\ informazioni\ sui\ metodi\ di\ accreditamento\ sono\ disponibili\ all'indirizzo\ internet:}$

Come accedere ai servizi | Servizionline (regione.piemonte.it)

https://servizi.regione.piemonte.it/come-accedere-ai-servizi

Quando terminata la procedura di ottenimento delle credenziali SPID (valide per l'accesso a tutti i servizi online della pubblica amministrazione), sarà possibile accedere al servizio informatico per la presentazione delle domande di aiuto. Il link è il seguente:

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/967-demetra-domanda-unica-dipagamento-2-0-procedimenti

Al medesimo indirizzo vengono pubblicati e aggiornati i manuali di utilizzo dei sistemi applicativi informatici.

La domanda iniziale, compilata direttamente dal beneficiario su SIAP, deve essere controllata dallo stesso per escludere la presenza di erronee dichiarazioni e portata fino allo stato di "TRASMESSA".



La copia cartacea della domanda, debitamente sottoscritta dal beneficiario deve essere inserita nel Fascicolo Aziendale dello stesso. Il sistema rilascerà, in sede di trasmissione, la ricevuta di presentazione della domanda recante la data di trasmissione. La compilazione della domanda deve essere obbligatoriamente preceduta dall'aggiornamento del fascicolo, operazione a carico del beneficiario per il tramite di un CAA mandatario. ARPEA non effettua servizi di compilazione delle domande. L'azienda agricola, inserendo l'indirizzo PEC all'interno del SIAP nel proprio fascicolo aziendale può ricevere comunicazioni direttamente dall'OP ARPEA. Si rammenta che, a partire dal 1° marzo 2021, il Decreto Semplificazioni (n. 76 del 16 luglio 2020) prevede che si possa accedere ai siti web della pubblica amministrazione solo attraverso lo SPID o la carta d'identità elettronica.

La domanda unica deve essere sottoscritta dal richiedente, pena irricevibilità della stessa. L'agricoltore può presentare una sola domanda per gli aiuti diretti previsti dal Regolamento (UE) n. 2115/2021 relativamente a tutti i terreni su cui può provare la legittima conduzione al maggio 15 e regolarmente registrati nel fascicolo aziendale per l'anno di campagna. I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della Domanda Unica devono essere stati dichiarati nel fascicolo precedentemente alla presentazione della domanda.

I termini per la presentazione delle domande sono riportati nell'apposito capitolo dedicato (Finalità e termini di presentazione della domanda unica di pagamento).

7. DISPOSIZIONI GENERALI DEFINITE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021 E DAL DECRETO MINISTERIALE 23 DICEMBRE 2022, N. 660087

Il regolamento (UE) n. 2115/2021 al Titolo III e il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, definiscono le disposizioni generali relative ai pagamenti diretti.

7.1 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ (art 4 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Sono considerati agricoltori in attività i soggetti indicati alla voce corrispondente riportata nel presente manuale al capitolo 3. Definizioni, che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o
 come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa
 individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato
 diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è
 riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli



professionali, coloni o mezzadri;

c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, relativa all'ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

- d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in **territori extradoganali**, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola.
- 1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli agricoltori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che svolgono almeno un **livello minimo di attività agricola**, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire **pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro**, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.
- 2. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti relativamente all'anno precedente, il requisito di cui al comma 2 è accertato moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, quest'ultimo stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2021/2115 (o all'allegato II del regolamento (UE) 1307/2013) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.
- 3. In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell'avente causa, anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.



L'Organismo di coordinamento e l'Organismo pagatore attuano i controlli finalizzati a verificare l'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto sulla base delle normative succitate.

7.2 GIOVANE AGRICOLTORE (art 5 del D.M. 23/12/2022 n. 660087 e s.m.i)

Si considera Giovane agricoltore la persona che:

- a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda;
- b) non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 15 del D.M. 2022/660087 o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto;
- c) è in possesso di **adeguati requisiti di istruzione e competenza** attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
 - 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI del D.M. 660087/2022 ed equipollenti come modificato dal D.D del MASAF n. 0147634 del 09/03/2023 (le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea)
 - 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;
 - 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.

Nel quadro dedicato alla richiesta del premio giovane in domanda, l'agricoltore deve dichiarare di rientrare specificamente in una sola delle tre casistiche dei titoli di studio-esperienza lavorativa sopra indicate (1, 2 e 3), precisamente quella per la quale soddisfa interamente i requisiti alla data di presentazione della domanda.

In sede di compilazione/aggiornamento del fascicolo aziendale da eseguirsi prima della presentazione della domanda unica in relazione al requisito di istruzione e competenza, l'agricoltore deve indicare le seguenti informazioni:

- titolo di studio conseguito
- l'Istituto/Ente presso il quale ha conseguito il titolo di studio o superato l'esame di stato,



- la data di conseguimento,
- il Comune e la provincia.

Qualora si avvalga della casistica 2 deve allegare al Fascicolo Aziendale l'attestato di frequenza ad un corso di formazione di almeno 150 ore con superamento dell'esame finale come previsto dall'art. 5 comma c) punto 2 e dall'art. art. 6 comma c) punto 2 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Sul soggetto così indicato verrà eseguita dall'amministrazione la verifica del possesso del requisito anagrafico, del requisito di istruzione - competenza e degli altri specifici requisiti previsti dalla normativa. Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'attribuzione dei titoli e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. Per "momento di presentazione della domanda" si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno campagna

- L'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale 660087 e s.m.i. o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.
- 2. In caso di **impresa individuale**, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:
 - a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
 - b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
 - c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.
- 3. Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati al comma 3, lettere a), b) e c), l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.
- 4. L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.
- 5. Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:
 - a) detiene una quota rilevante del capitale;



- b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
- c) provvede alla gestione corrente della società.

7.3 NUOVO AGRICOLTORE (art 6 del D.M. 23/12/2022 n. 660087 e s.m.i.)

- 1. Si considera nuovo agricoltore la persona che:
 - inizia l'attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che presenta domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2021/2115 non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola;
 - b) ha un'età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l'età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda;
 - è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di cui alla lettera a), in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studioesperienza lavorativa:
 - 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI del D.M. 660087/2022 ed equipollenti come modificato dal D.D del MASAF n. 0147634 del 09/03/2023 (le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea)
 - titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
 - 2) titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.
- 2. Per inizio dell'attività agricola di cui al comma 1, lettera a), si considera la data del primo dei seguenti eventi:
 - a) iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti;
 - b) apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);
 - c) iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;



- d) presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attività agricola.
- 3. Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo di cui all'allegato VII sulla società di nuova costituzione non devono aver praticato attività agricola in qualità di capo azienda a proprio nome o per conto altrui, né aver esercitato il controllo su una società dedita ad una attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti all'insediamento.
- 4. Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale. I requisiti richiesti per il nuovo agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.

8. FINALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO

È indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

8.1 DOMANDA INIZIALE

Ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116, l'OP rende disponibile al richiedente o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto e potrà, se del caso, integrarla o modificarla. Gli Stati membri garantiscono parità di trattamento ai beneficiari che sono soggetti a un sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116.

Il termine per la presentazione delle Domande Uniche all'Organismo Pagatore competente è il **15** maggio dell'anno di campagna, salvo proroghe stabilite dallo Stato Membro.

Il Decreto ministeriale 0248477 del 12/05/2023 all'art. 3 proroga il termine per la presentazione delle domande per l'anno 2023: le domande di cui all'articolo 11, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, sono presentate entro il 15



giugno 2023. Per le domande presentate oltre il termine del 15 giugno 2023 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

Le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023.

PRESENTAZIONE TARDIVA – DOMANDA UNICA INIZIALE

La presentazione di una domanda, oltre l'ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, comporterà l'applicazione di sanzioni per presentazione tardiva come disciplinato dall'art.5 del DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42. Tale disposto normativo prevede l'applicazione di una riduzione dei pagamenti pari a 1% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di venticinque giorni. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.

8.2 DOMANDA DI MODIFICA O DI RITIRO DELLE DOMANDE DI AIUTO

Fermo restando che l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali è ammessa secondo quanto riportato al paragrafo 8.1, le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte dal richiedente alle seguenti condizioni fissate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173 e dettagliate dal D.M. del 23 dicembre 2022, nr. 660087:

- per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio della superficie prima del pagamento degli anticipi e comunque entro il 15 novembre di ciascun anno di domanda. Non sono ammessi ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformità relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi;
- per gli interventi per gli animali concernenti bovini o ovini e caprini, entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, in qualsiasi momento precedente la data fissata ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del presente decreto mediante il ritiro dell'intera domanda per gli interventi richiesti per tutti gli animali della stessa specie registrati in BDN.
- per altri interventi, entro il **30 settembre di ogni anno**.

Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva, tranne modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non



interessata dall'inosservanza rilevata.

In caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità rilevate dall'organismo pagatore tramite i controlli amministrativi o il sistema di monitoraggio della superficie, i beneficiari ne sono informati, consentendo la possibilità di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformità, con le modalità fissate dal medesimo organismo pagatore.

La domanda di modifica sostituisce integralmente la domanda precedentemente presentata, quindi occorre indicare l'ID domanda che si intende correggere.

8.3 COMUNICAZIONE DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI

Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di *errore palese* riconosciuto dall'organismo pagatore competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La nota interpretativa della Commissione europea n. 2011-09 del 15.02.2011 ha evidenziato le categorie di irregolarità che possono generalmente essere considerate come errori palesi, per esempioerrori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie).

Inoltre, è riconosciuto come errore palese l'indicazione in domanda degli estremi catastali di una particella, sulla base dell'indicazione fornita dall'Amministrazione provinciale, che non trova successivo riscontro a seguito di variazioni degli estremi catastali effettuati dall'Amministrazione pubblica, purché vi sia coincidenza di posizione grafica.

I cosiddetti errori palesi sono di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

Si elencano di seguito alcune casistiche, puramente esemplificative e non esaustive, di errori da considerarsi come "non palesi":

mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;

- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenticonclusisi con esito sfavorevole al dichiarante.

La comunicazione di correzione di errori palesi presentata non è automaticamente efficace se non dopo il completamento di una istruttoria amministrativa a cura dell'Organismo pagatore, finalizzata a verificare l'ammissibilità della fattispecie, la documentazione e le informazioni fornite dagli agricoltori. Sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore può riconoscere ammissibilità della domanda e, di conseguenza, ammette l'efficacia della domanda per la correzione degli errori palesi.

Qualora la comunicazione di correzione di errori palesi non contenga la documentazione per il controllo istruttorio, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi già menzionati viene presa in considerazione la domanda precedentemente presentata.



8.4 COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) N. 2116/2021 – DEROGHE IN CASI DI FORZA MAGGIORE E IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2116/2021 e dell'art. 36 del D.M. 23/12/2022 n. 660087:

Qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forzamaggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati all'Organismo pagatore competente per la domanda unica, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

L'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 prevede che la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'lepizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Qualora la comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali non contenga la documentazione per il controllo istruttorio, la stessa viene considerata irricevibile.

La documentazione probante, per ciascun caso previsto, viene di seguito riportata

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
a) calamità naturale grave o	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.)	copia della domanda di
un evento meteorologico	che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogointeressato	aiuto di riferimento
grave che colpisce	o, in alternativa:	
seriamente l'azienda	- certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, Corpo forestale ecc.) eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di	
	superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.	



Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
b) la distruzione fortuita dei	1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, Corpo	copia della domanda di
fabbricati aziendali adibiti	forestale, Servizi Veterinari ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai	aiuto di riferimento
all'allevamento;	fabbricati adibiti all'allevamento	
c) epizoozia, diffusione di	1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che	copia della domanda di
una fitopatia o di un	attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento	aiuto di riferimento
organismo nocivo per le		
piante che colpisce la totalità		
o una parte del patrimonio		
zootecnico o delle colture del		
beneficiario		
d) l'esproprio della totalità o	1. provvedimento dell'autorità competente che attesti l'esproprio	copia della domanda di
di una parte consistente		aiuto di riferimento
dell'azienda se tale		
esproprio non poteva essere		
previsto alla data di		
presentazione della		
domanda;		
e) decesso del titolare	1. dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte (art. 46 d.p.r. 28	
	dicembre 2000 n. 445)	aiuto di riferimento
	2. scrittura notarile indicante linea ereditaria	
	o, in alternativa al punto 2:	
	- dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente	
	al documento di identità in corso di validità del nuovorichiedente;	
	nel caso di coeredi:	
	- delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente al documento di identità	
	in corso di validità di tutti i deleganti;	
f) incapacità professionale di	1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie	copia della domanda di
lunga durata del beneficiario	invalidanti e correlate alla specifica attività professionale	aiuto di riferimento
	2. atto di nomina da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore	
	giudiziario	

Se i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali riguardano il patrimonio zootecnico bovino dell'azienda, le comunicazioni relative alle fattispecie **b)** e **c)** si intendono già effettuate alla BDN di Teramo e verranno prese opportunamente in considerazione dall'Organismo Pagatore competente ai fini della corresponsione degli aiuti richiesti nella Domanda Unica di Pagamento.

8.5 COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 COMMA 11 DEL D.M. DEL 23/12/2023 N. 660087 (TRASFERIMENTO D'AZIENDE)

In caso di trasferimento di azienda, gli organismi pagatori provvedono affinché sia considerata una sola domanda di aiuto per tale azienda nell'anno del trasferimento. Se il trasferimento avviene dopo la presentazione della domanda unica, il cedente deve darne comunicazione all'organismo pagatore competente, secondo i termini e modalità sotto riportate. Le tempistiche di invio della cessione



aziendale saranno disciplinate in successive circolari.

È consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica comunicazione unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

Fattispecie	Documentazione obbligatoria	Allegati
a) Cessione di azienda	1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevatario, debitamente registrati, contenenti il dettaglio delle particelle catastali o le partite tavolari 2. - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a - documento di identità in corso di validità. In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dall'agricoltore in merito all'esenzione dalla partita IVA.	copia della domanda di aiuto di riferimento

9. REGIMI DI SOSTEGNO, PREVISTI DAL TITOLO III, CAPO II, SEZIONE 1 DEL REG. UE 2115/2021

Vengono di seguito riportati i **tipi di intervento**, di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115, attivati in Italia, sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati e riportati nel il D.M. del 23 dicembre 2022 n. 660087:

Pagamenti diretti disaccoppiati:

- il sostegno di base al reddito per la sostenibilità (PD 01 BISS);
- il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (PD 02 CRISS);
- il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (PD 03 CIS YF);
- i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (PD 04 ES #);

Pagamenti diretti accoppiati:

- il sostegno accoppiato al reddito (PD 07 - CIS #).



L'articolo 33 del Regolamento (UE) 2021/2115 prevede i possibili ambiti di applicazione del sostegno accoppiato. Nel capo II del D.M. del 23 dicembre 2022 n. 660087 sono riportati i sostegni accoppiato attivati in Italia:

- Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte (art. 23)
 - Sostegno vacche da latte (comma 1, livello 1) (CIS 01a)
 - Sostegno vacche da latte associate ad allevamenti situati in zone montane (comma 1, livello 2) (CIS 01b)
 - Sostegno bufale di età superiore a 30 mesi (comma 5) (CIS 02)
- Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina carne (art. 24 comma 1 del D.M.)
 - Sostegno vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine (livello 1) (CIS 03a)
 - Sostegno vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte (livello 2) (CIS 03b)
- Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina -macellati (art. 24 del D.M.comma 2)
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati dal richiedente per almeno 6 mesi prima della macellazione (livello 1) (CIS 04a);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e: (livello 2) (CIS 04b)
 - allevati dal richiedente per almeno 12 mesi prima della macellazione
 - aderenti a sistemi di qualità nazionale e allevati dal richiedente per almeno 6 mesi prima della macellazione
 - aderenti a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti e allevati dal richiedente per almeno 6 mesi prima della macellazione
 - e allevati per almeno 6 mesi, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica di cui al Reg. (UE) 1151/2012
 - Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino (art. 25)
 - Sostegno agnelle da rimonta (comma 1) (CIS 05a)
 - Sostegno capi ovini e caprini IGP macellati (comma 5) (CIS 05b)
- Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro (art. 26);
 - Sostegno alla coltivazione del frumento duro in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,
 Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
- Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza (art. 27)

Sostegno alla coltivazione di colza e girasole (con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, come stabilito dall'articolo 11, paragrafo 7



del regolamento (UE) 2021/2115), impegnata nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione, anche per il tramite di una organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio.

- Sostegno accoppiato al reddito per riso (art. 28)
- Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero (art. 29)

Sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

- Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione (art. 30)

Sostegno alla coltivazione del pomodoro da trasformazione impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il solo tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013.

- Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 (art.31)

Sostegno alla coltivazione di oliveti che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013.

- Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati (art. 32)
- Sostegno accoppiato al reddito per la soia (art. 33)
- Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia (art. 34)

Sostegno alla coltivazione di colture proteiche diverse dalla soia: leguminose da granella , erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti.

Il beneficiario è tenuto a rispettare gli impegni e i requisiti espressi dalla condizionalità, definita in un elenco di obblighi minimi, ai sensi dell'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e di quanto prescritto dal Reg. (UE) 2021/2116, che devono essere rispettati su tutta l'azienda e durante tutto l'anno. Per la PAC 2023-2027 sono introdotti obblighi anche relativi la condizionalità sociale. Il non rispetto della condizionalità comporta l'applicazione di sanzioni.

Si rinvia al capitolo specifico sulla Condizionalità.

10. SOSTEGNO DI BASE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (BISS), PREVISTODAL TITOLO III, SOTTOSEZIONE 2 DEL REG. (UE) N. 2115/2021

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro. I titoli attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi indicati.



10.1 VALORE DEI DIRITTI D'AIUTO E CONVERGENZA (art 10 del D.M. 23712/2022 n. 660087)

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. Ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/2115, tale sostegno è concesso sulla base dei diritti all'aiuto. Il valore unitario di ciascun diritto è determinato, prima della convergenza, sommando al suo valore stabilito per l'anno di domanda 2022 il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e rapportando la somma ottenuta al massimale finanziario per il sostegno di base per l'anno di domanda 2023. Inoltre, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dall'anno di domanda 2023, il livello massimo per il valore unitario dei singoli diritti all'aiuto, è fissato a duemila euro. Infine, ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115, entro l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto hanno un valore pari almeno all'85 per cento dell'importo unitario medio per il sostegno di base al reddito, determinato dall'organismo di coordinamento sulla base del massimale per il sostegno di base al reddito stabilito per l'anno 2026 e degli ettari ammissibili associati ai diritti all'aiuto risultanti nel registro nazionale titoli.

10.2 ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO - DOMANDA UNICA (art 11 del D.M. 23712/2022 n. 660087)

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli *agricoltori in attività* che detengono diritti all'aiuto assegnati in Italia, in proprietà o in affitto, al momento della loro attivazione.

Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti e il pagamento dei premi basati sulla superficie, l'agricoltore in attività dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nel capitolo 3. Definizioni. Gli ettari dichiarati devono essere conformi nel corso dell'intero anno civile alla definizione riportata nel capitolo 3. Definizioni del presente manuale alla voce ettaro ammissibile (vedi anche D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087, art.3, comma 1, lettera f).

Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformità.

Ciascun titolo può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro. I titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base. I titoli oggetto di trasferimento, per poter essere richiesti e pagati nella domanda unica 2023, devono essere oggetto diuna "richiesta di trasferimento" perfezionata tra le parti e inoltrata entro la data di presentazione delladomanda unica di pagamento 2023.

Per assicurare l'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori in attività che ne hanno diritto, per ciascun anno di domanda è eseguita una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di



pagamento di base non superiore al 3 per cento, salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per soddisfare le esigenze di assegnazione dei diritti all'aiuto

10.3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare un'attività agricola minima di mantenimento delle superfici, come definito all'articolo 3 del D.M. 23/12/2023 n. 660087, nel rispetto delle regole di condizionalità rafforzata e sociale stabilite ai sensi dell'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115. L'introduzione degli eco-schemi prevede poi, impegni aggiuntivi specifici per intervento, ed eventualmente anche a copertura poliennale; si rimanda al capitolo 12. Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere animale. Le definizioni di ettaro ammissibile e attività agricola sono riportate nel capitolo 3. Definizioni, così come identificate dall'art 3 del D.M. 23/12/2023 n. 660087. AGEA Coordinamento, inoltre, definisce e aggiorna periodicamente una "Matrice prodotti/interventi" che contiene l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto. Sarà possibile introdurre ulteriori codifiche senza alcuna formalità se presenti nella "Matrice prodotti/interventi".

Ai fini della presentazione della domanda, l'agricoltore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici.

Seminativi e Colture Arboree

Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgere almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, che assicuri l'accessibilità della stessa superficie, per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta seconsente di:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato.

Prati permanenti

Fatto salvo quanto riportato nel DM N.0660087 del 23/12/2022 all'art. 3 e cioè che l'attività agricola ha



come obbiettivo:

- il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:
- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva;

<u>I requisiti di ammissibilità dei prati permanenti stabiliti nel DM N.0660087 del 23/12/2022 e s.m.i vengono di seguito riportati.</u>

Per «pascolo o pascolamento, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, si intende una attività agricola di produzione se esercitata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5 del DM sopra citato. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE;

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I del DM, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 (di seguito



denominato organismo di coordinamento), con le modalità e i termini definiti dallo stesso. Sulle superfici di cui all'allegato I del DM, caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalità operative stabilite dall'organismo di coordinamento, maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, notificato all'organismo di coordinamento, sono indentificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

La Regione Piemonte ha adottato alcune deroghe relativamente al carico minimo (che varia a seconda della quota del pascolo), e relativamente alle consuetudine pascolive adottate in Piemonte quali la transumanza breve e la guardiania, con DGR n. 24 - 6754 del 17 aprile 2023 Reg. (UE) 2021/2115. DM 660087/2022 avente oggetto "Disposizioni regionali sulla gestione delle superfici a pascolo, ad integrazione delle disposizioni nazionali di applicazione, e sull'autorizzazione in deroga all'Ecoschema 1. Revoca delle DGR n. 22-1510 del 03.06.2015, n. 23-1189 del 16.03.2015, n. 13-3197 del 26.04.2016, n. 26-5080 del 22.05.2017, n. 16-6765 del 20.04.2018".

Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato I del DM. Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indentificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.



Con DGR 8-6819 del 4 maggio2023, la Regione Piemonte approva, per le finalità di cui all'articolo 3, lettera d), punto 3.2, del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 ed ai sensi della circolare Agea - Direzione Organismo di Coordinamento – prot. n. 25772 del 6 aprile 2023, il layer delle aree del Piemonte potenzialmente vocate alle pratiche locali tradizionali (PLT) in ambito zootecnico, stabilendo altresì che su tali superfici si applicano le deroghe relative alle superfici adibite a pascolo di cui alla D.G.R. n. 24-6754 del 17 aprile 2023.

Al fine della verifica del carico uba/ha/anno stabilito dal DM e dalla deroga regionale,

Verranno sempre impiegati i dati delle movimentazioni al pascolo registrati in Banca Dati nazionale (BDN) su superfici ricadenti all'interno di un codice pascolo assegnato dalla asl per quel territorio; di conseguenza l'omissione delle registrazioni, pur in presenza di modello di monticazione e demonticazione regolarmente compilate, comporta la non ammissibilità delle superfici richieste a premio su tale codice. Invece per:

- Verranno sempre impiegati i dati delle movimentazioni al pascolo registrati in Banca Dati nazionale (BDN) su superfici ricadenti all'interno di un codice pascolo assegnato dalla asl per quel territorio; di conseguenza l'omissione delle registrazioni, pur in presenza di modello di monticazione e demonticazione regolarmente compilate, comporta la non ammissibilità delle superfici richieste a premio su tale codice.
 - Esempio: Azienda di pianura che montica in alpeggio oppure azienda di montagna che sposta i propri capi dal codice stalla al codice alpeggio anche nel caso di rientro giornaliero in stalla.
- pascoli non intraziendali (pascoli ricadenti nel Comune dove ha sede la stalla o nei Comuni limitrofi
 per i quali non è garantito il rientro in tempi brevi dalle superfici pascolate, verrà verificato il carico
 degli animali spostati al pascolo attraverso:
 - a. documentazione attestante l'autorizzazione al pascolo vagante sulle superfici indicate a premio
- 3. pascoli intraziendali: dette superfici possono essere considerate intraziendali anche se ubicate in un comune diverso dal centro aziendale, purché siano limitrofe o contigue (es. il confine comunale passa tra la stalla e le superfici a pascolo, oppure la distanza tra stalla e pascoli è minima e tale da consentire il ritorno del bestiame in stalla a fine giornata in tempi brevi).
 - La verifica del carico verrà effettuata, non potendo disporre di altra documentazione prevista dalle disposizioni veterinarie vigenti, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dalla parte beneficiaria che identifichi chiaramente la specie animale, il numero delle UBA corrispondenti dei capi condotti al pascolo, la stagione di pascolo effettiva e la superficie sulla quale verrà svolta l'attività di pascolamento.

Deve essere comunque garantito quanto previsto dalle disposizioni normative per il pascolo o pascolamento, ossia Il carico deve essere comunque adeguato alla conservazione del prato permanente,



pertanto ARPEA provvederà laddove necessario alla valutazione puntuale di tutti quei casi di aziende stanziali che non dispongono di regolari movimentazioni registrate su BDN, in modo da avere l'esatta cognizione del numero di UBA condotte al pascolo e dell'effettiva stagione di pascolo.

In caso di controllo in loco vale la condizione rilevata in sede di controllo da parte dell'ente controllore, ovvero Arpea utilizzerà, ai fini del calcolo del carico, esclusivamente il dato delle capi presenti al pascolo, fermo restando l'obbligo della regolare registrazione su BDN.

In caso di alpeggi all'interno di uno stesso comune, ricadenti all'interno di comprensori di pascolo identificati da differenti Codici Pascolo ASL, ARPEA provvederà a valutare la corretta registrazione su BDN dello spostamento dei capi e del loro passaggio su tutti i Codici Pascolo (all'interno dei quali ricadono le superfici richieste a premio). Nel caso questo non fosse verificato, si provvederà a considerare sia per la verifica del carico sia per la valutazione dell'entità del premio, esclusivamente le superfici utilizzate in maniera dimostrabile dagli scarichi BDN.

In caso di alpeggi limitrofi e omogenei dal punto di vista geografico e pastorale, situati su comuni differenti, la stagione di pascolo minima, laddove non soddisfatta per singolo comune, verrà considerata in maniera unica sull'intero comprensorio, fermo restando il rispetto del carico minimo su tutti i comuni coinvolti.

Le movimentazioni al pascolo per la campagna 2023, ai fini del pagamento delle superfici a pascolo sul premio Regime di Pagamento unico e ai fini dell'istruttoria delle domande di accesso alla riserva, devono essere effettuate nel termine dei 7 giorni previsti dalla normativa vigente e comunque non più tardi del 31/12/2023.

CONTROLLI IN LOCO

L'attività minima di pascolamento e di sfalcio dichiarata in domanda unica è soggetta a controlli amministrativi massivi e a controlli in loco al fine di poter concretamente avere un riscontro sul territorio.

Tali controlli potranno essere acquisiti da controlli effettuati su domande dello Sviluppo Rurale regionale purché svolti sulle medesime superfici afferenti DU, senza necessità di ulteriori controlli svolti direttamente da ARPEA.

Il controllo in loco ha come il fine di monitorare:

- -se le superfici dichiarate in domanda unica sono state effettivamente pascolate dal beneficiario;
- -l'effettivo detentore in alpe dei capi indicati su BDN;
- -lo spostamento fra superfici site in comuni differenti e/o in Codici Pascolo differenti e la conformità della documentazione veterinaria predisposta;
- -la corrispondenza tra le registrazioni in BDN e i Modelli 7 di monticazione e gli animali effettivamente presenti sul pascolo.
- -se il periodo di monticazione è terminato, l'effettivo utilizzo del suolo tramite la presenza di deiezioni, passaggio degli animali, calpestamento, presenza di arbusti/felci/ sviluppo del cotico erboso;
- -che tutte le particelle indicate in domanda come pascolate o sfalciate, siano state effettivamente utilizzate e non solo parzialmente;



-se i giorni di pascolamento riscontrati in loco corrispondono a quanto dichiarato in modello 7 e nelle registrazioni in BDN;

- se le dichiarazioni di pascolamento utilizzate nel caso di pascoli intraziendali o vicini alla stalla sono utilizzati effettivamente dall'azienda per il periodo indicato nella dichiarazione.
- -nel caso i capi stiano pascolando su terreni NON indicati in domanda unica e di cui l'azienda non possiede il titolo di conduzione, l'effettiva concessione da parte dei proprietari dei terreni. In ogni caso, se questi terreni sono stati monticati per un periodo definibile in modo preciso, i giorni di pascolamento effettuati al di fuori dalla superfici richieste a premio, ancorché ricadenti nel medesimo comprensorio di pascolo, verranno scorporati dai giorni dichiarati al fine del conteggio del carico uba/ha/anno;

La verifica del carico uba/ha/anno verrà fatta esclusivamente sulle superfici indicate in domanda delle quali la ditta ha la regolare titolarità a condurre nel periodo della campagna.

Il controllo in loco con esito negativo a o parzialmente negativo determina un riconteggio del carico uba/ha/anno e della stagione di pascolamento.

Per tutte le superfici dichiarate a pascolo magro, collocate a qualsiasi quota, e per le superfici dichiarate a prato permanente e collocate a una quota superiore a 1300 m. gestite attraverso la pratica dello sfalcio, nonché per le superfici gestite mediante pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo, le aziende hanno l'obbligo di caricare annualmente la documentazione in anagrafe, comprovante l'esecuzione delle attività di mantenimento per la verifica dei requisiti di ammissibilità a premio.

Il beneficiario dovrà inserire sul sistema informativo dell'Anagrafe Agricola una serie di informazioni a seconda della destinazione d'uso del fieno o dell'erba:

- AUTOCONSUMO (possibile solo se l'azienda ha stalle attive di bovini, di equidi, di ovicaprini);
- VENDITA;
- CESSIONE VOLONTARIA (che esprime la condizione di conferimento del fieno/erba a titolo gratuito da un'azienda a un'altra, in favore dell'esecuzione delle operazioni di sfalcio).

Le informazioni da inserire per tutte e tre le tipologie sono:

- a) INSERIMENTO DELLA DATA DI FINE SFALCIO;
- b) IL NUMERO DI SFALCI EFFETTUATI;
- c) LA QUANTITA' DI FIENO/ERBA PRODOTTO (quintali).

Se lo sfalcio è effettuato per:

AUTOCONSUMO, indicare le seguenti informazioni aggiuntive:

- a) in caso di trasporto con automezzo proprio: indicare la targa del mezzo utilizzato;
- b) <u>in caso di trasporto con mezzo di terzi, a nolo</u>: allegare fattura del trasporto (Documento di Anagrafe "Fattura trasporto terzi");



- c) <u>nel caso di superficie sfalciata limitrofa alla stalla</u>: indicazione del mezzo utilizzato per il trasporto in stalla (senza indicare targhe, può essere non targato). L'imputazione a sistema dell'attrezzatura sarà scelta tra l'elenco delle attrezzature già presenti all'interno del fascicolo aziendale informatico e importate dal procedimento UMA.
 - Se l'azienda non è utente UMA <u>deve contattare i Servizi Agricoltura aprendo una remedy per</u> inserire la macchina utilizzata.

La documentazione da allegare per la fattispecie

AUTOCONSUMO, è la seguente:

- a) Documentazione fotografica di campo. Le fotografie devono essere georeferenziate (indicazione delle coordinate geografiche del punto di scatto) e devono essere scattate a sfalcio avvenuto. (Documento di Anagrafe "Foto di campo");
- b) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** indicante le particelle catastali condotte e il criterio di mantenimento (Allegato 1: "Dichiarazione sfalcio").

VENDITA, è la seguente:

- a) Le fatture di vendita del foraggio (Documento di Anagrafe "Fatture di vendita fieno/erba");
- b) Il documento di trasporto. (Documento di anagrafe "DDT Trasporto fieno/erba");
- c) La documentazione fotografica di campo. Le fotografie devono essere georeferenziate (indicazione delle coordinate geografiche del punto di scatto) e devono essere scattate a sfalcio avvenuto. (Documento di anagrafe "Foto di campo");
- d) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** indicante le particelle catastali condotte e il criterio di mantenimento (Allegato 1: "Dichiarazione sfalcio").

CESSIONE VOLONTARIA, è la seguente:

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'azienda cedente, con allegato documento d'identità, in cui venga dichiarata la cessione volontaria del fieno/erba e le generalità e l'eventuale cuaa/P.IVA dell'azienda cessionaria. (Documento di anagrafe "Autodichiarazione cessione volontaria", Allegato 2);
- Accordo scritto controfirmato dalle due parti, associato ai documenti d'identità, per la cessione del fieno/erba (Documento di anagrafe "Accordo cessione volontaria fieno/erba" vedi modello allegato);
- c) la documentazione fotografica di campo. Le fotografie devono essere georeferenziate (indicazione delle coordinate geografiche del punto di scatto) e devono essere scattate a sfalcio avvenuto. (Documento di anagrafe "Foto di campo").
- d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante le particelle catastali condotte e il criterio di mantenimento (Allegato 1: "Dichiarazione sfalcio")



Per le particelle con pratica di mantenimento "ALTRE OPERAZIONI COLTURALI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DEL PASCOLO" dovranno essere previsti i seguenti attributi:

- Allegare progetto indicante la tipologia di intervento che è stato effettuato (sinteticamente: dati aziendali, riferimenti catastali delle particelle interessate, superfici interessate dall'intervento per ogni particella, tipologia di intervento effettuate a scelta tra: taglio della vegetazione e concimazione organica, trasemina e spietramento; epoca in cui è stato effettuato l'intervento, fatture e ulteriore eventuale documentazione.

Il progetto deve contenere foto georeferenziate in campo con coordinate geografiche a dimostrazione delle attività svolte). (Documento di anagrafe "Progetto con foto")

Riepilogo informazioni minime:

Mantenimento	Tipo trasporto	Targa mezzo di trasporto	Attrezzatura sfalcio	Data fine sfalcio	Num. sfalci	Q.ta fieno /erba prodotto (q.li)
sfalcio manuale/meccanizzato - autoconsumo - superficie sfalciata limitrofa alla stalla	х	x*	x*	х	х	x
sfalcio manuale/meccanizzato - autoconsumo - trasporto con automezzo proprio	х	x*	x*	х	х	х
sfalcio manuale/meccanizzato - autoconsumo - trasporto con mezzi di terzi, a nolo	х			х	х	x
sfalcio manuale/meccanizzato - cessione volontaria				х	х	x
sfalcio manuale/meccanizzato - vendita				х	х	х

^{*}è obbligatorio inserire una delle due

Documenti da allegare in anagrafe

- 1- Foto di campo
- 2- Accordo cessione volontaria fieno/erba
- 3- Autodichiarazione cessione volontaria
- 4- DDT Trasporto fieno/erba
- 5- Fatture di vendita fieno/erba
- 6- Fattura trasporto terzi
- 7- Dichiarazione sfalcio
- 8- Progetto con foto



Riepilogo documentazione da allegare:

	Foto di campo	Accordo cessione volontaria fieno/erba	Autodichiarazion e cessione volontaria	DDT Trasporto fieno/erba	Fatture di vendita fieno/erba	Fattura trasport o terzi	Dichiarazione Sfalcio	Progett o con foto
sfalcio manuale/meccanizzato - autoconsumo -superficie sfalciata limitrofa alla stalla	х						х	
sfalcio manuale/meccanizzato - autoconsumo -trasporto con mezzo proprio	х						х	
sfalcio manuale/meccanizzato - autoconsumo -trasporto con mezzi di mezzi a nolo	x					x	x	
sfalcio manuale/meccanizzato - cessione volontaria	x	х	x				x	
sfalcio manuale/meccanizzato - vendita	x			х	х		х	
ALTRE OPERAZIONI COLTURALI VOLTE AL MIGLIORAMENTO DEL PASCOLO								x

Scadenze

A partire dalla data di scadenza di presentazione della Domanda Unica, sarà possibile inserire sull'applicativo di Anagrafe le informazioni minime richieste per gli appezzamenti dichiarati a "sfalcio manuale" o "sfalcio meccanizzato" e la relativa documentazione giustificativa.

Tutte le informazioni e la documentazione richieste dovranno essere inserite in modo completo ed esaustivo entro e non oltre il 1 Dicembre 2023, pena la non ammissibilità a premio degli appezzamenti, i quali saranno soggetti alle sanzioni definite dall'articolo 6 del Dlgs. del 17 marzo 2023, n. 42.

La mancata compilazione o la compilazione incompleta dei dati o la mancanza di documentazione giustificativa obbligatoria determinerà l'accensione delle anomalie SFA sull'applicativo DEMETRA.



10.4 RISERVA NAZIONALE (art 12 del D.M. 23712/2022 n. 660087)

10.4.1 Premessa

Ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 23/12/2023 n. 660087 la riserva nazionale è costituita presso l'organismo di coordinamento ed è alimentata dagli importi corrispondenti, con riferimento anche alle annualità di vigenza del regolamento (UE) n. 1307/2013,:

- a) ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi i diritti all'aiuto non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all'applicazione:
 - i) delle norme sull'agricoltore in attività;
 - ii) dei requisiti minimi;
- al numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai diritti di proprietà e di valore più basso;
- c) ai diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;
- d) ai diritti all'aiuto indebitamente assegnati;
- e) ai diritti all'aiuto restituiti alla riserva ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 6 del D.M. 23/12/2023 n. 660087.

La riserva è utilizzata per assegnare diritti all'aiuto con criteri oggettivi e non discriminatori, in via prioritaria, ai giovani agricoltori, ai nuovi agricoltori e agli agricoltori aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità. Esaurite le fattispecie prioritarie, la riserva viene usata per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori in base alle fattispecie indicate dal D.M. 23/12/2023 n. 660087 art. 12 comma 4.

Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è stabilito dall'organismo di coordinamento secondo il valore medio nazionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione, calcolato dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero di diritti all'aiuto assegnati.

L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti, fino al valore fissato ai sensi del comma 5, secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento. Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda.

In base all'art. 13 comma 3 del DM 23 dicembre 2022, n.66087, i diritti all'aiuto ottenuti



gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione mortis causa e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022, n.66087.

In base all'art. 13 comma 4 del DM 23 dicembre 2022, n.66087 i diritti all'aiuto o gli incrementi di valore dei diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale sono riversati definitivamente alla riserva nazionale nell'anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una società ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza del triennio.

La circolare di Agea Coordinamento in materia di Riserva nazionale per l'attribuzione dei titoli PAC, in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, stabilisce i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione di quanto stabilito dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stesso in materia.

10.4.2 Requisiti di ammissibilità generali per l'accesso alla riserva nazionale

Per accedere alla riserva nazionale, gli agricoltori devono possedere taluni requisiti di carattere generale, di seguito indicati, nonché requisiti specifici propri della singola fattispecie richiesta.

In particolare, ai sensi dell'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087:

- a) l'accesso alla riserva è consentito esclusivamente agli agricoltori in attività ai sensi dell'art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e di quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023 e s.m.i.;
- b) possono presentare domanda di accesso alla riserva le persone fisiche di età compresa tra diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto per le singole fattispecie: se in possesso di questo requisito, il sistema informativo per la presentazione della domanda unica "Demetra" precompila il flag per l'attivazione della sezione/quadro di accesso alla riserva; la richiesta di accesso si intenderà però effettuata solo se l'azienda completerà la compilazione della sezione della riserva con la fattispecie e le superfici in base a cui vuol presentare domanda;
- c) ai fini dell'attribuzione dei titoli si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda;
- d) l'accesso è consentito per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro ed è consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il legale rappresentante della persona giuridica/società in relazione al quale viene verificato il requisito anagrafico generale è colui che sottoscrive la domanda unica.

La superficie minima ammissibile pari ad un ettaro deve intendersi in relazione alla singola fattispecie di



riserva richiesta.

Si precisa che sia i requisiti di ammissibilità di carattere generale che quelli richiesti per le singole fattispecie devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'attribuzione dei titoli e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

Il giovane agricoltore e il nuovo agricoltore possono accedere alla riserva una sola volta, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. L'accesso come giovane agricoltore esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso come nuovo agricoltore, ed è inoltre esclusa la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta di accesso per la società sulla quale l'agricoltore eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso alla riserva.

L'agricoltore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 26 del Reg. (UE) n. 2115/2021, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve compilare, come condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale, la sezione corrispondente nella domanda unica, precisando:

- la fattispecie di riserva in base alla quale richiede l'assegnazione dei titoli o l'aumento del valore degli stessi facendo ricorso alla Riserva Nazionale ed i relativi requisiti posseduti;
- gli ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda e per i quali intende far richiesta di accesso alla riserva nazionale.

10.4.3 Fattispecie di accesso alla riserva nazionale

L'art. 26 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e l'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 prevedono le seguenti fattispecie di accesso alla riserva nazionale con priorità nell'utilizzo dei fondi per i giovani, i nuovi agricoltori e per gli agricoltori aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo:

Codifica	Fattispecie
fattispecie	
Α	Giovane agricoltore
В	Nuovo agricoltore
С	Contrasto all'abbandono di terre
D	Compensazione di svantaggi specifici
F	Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie

Gli elementi di dettaglio, i requisiti, i criteri per la verifica dell'insediamento e dell'inizio dell'attività nonché quelli di definizione del potere di controllo sono precisati nel DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e nella Circolare di Agea Coordinamento in materia di accesso alla riserva nazionale.



Fattispecie A - Giovane Agricoltore

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 2021/2115, è considerato giovane agricoltore la persona fisica che è in possesso dei requisiti dettagliati dall'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e riportati nelle presenti istruzioni al paragrafo 7 delle disposizioni generali.

L'azienda richiedente deve esplicitare nell'apposita sezione della domanda unica di richiesta di accesso alla riserva nazionale il giovane persona fisica che attribuisce alla stessa la qualifica di giovane, che coinciderà con il titolare (inserimento precompilato in base ai dati del fascicolo aziendale), in caso di persona fisica/ditta individuale, e con il giovane prescelto (da selezionare tra quelli facenti parte della compagine sociale con non più di 40 anni nell'anno campagna) nel caso di persona giuridica/società.

Il giovane, per completare la richiesta, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per la Fattispecie di accesso alla riserva in esame.

Tutta la superficie ammissibile all'attivazione dei diritti all'aiuto dichiarata in domanda unica è automaticamente associata alla richiesta di accesso alla riserva se viene attivata la fattispecie giovane agricoltore.

<u>Fattispecie B - Nuovo Agricoltore</u>

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato nuovo agricoltore chi è in possesso dei requisiti dettagliati dall'art. 6 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e riportati nelle presenti istruzioni al paragrafo 7 delle disposizioni generali.

L'azienda richiedente l'accesso alla riserva come nuovo agricoltore esplicita nell'apposita sezione della domanda unica il legale rappresentante che sottoscrive la domanda (inserimento precompilato in base ai dati del fascicolo aziendale) in relazione al quale dovranno essere soddisfatti i requisiti anagrafico e di istruzione e competenza.

Il legale rappresentante che sottoscrive la domanda, per completare la richiesta, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per la Fattispecie di accesso alla riserva in esame.

Tutta la superficie ammissibile all'attivazione dei diritti all'aiuto dichiarata in domanda unica è automaticamente associata alla richiesta di accesso alla riserva se viene attivata la fattispecie nuovo agricoltore.

Fattispecie C - Contrasto all'abbandono di terre

Ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera a) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 la riserva nazionale può essere utilizzata, se non esaurite le risorse per le fattispecie prioritarie, per assegnare diritti all'aiuto o incrementarne il valore in base alla Fattispecie di seguito descritta.

La presente fattispecie è composta dalle due sotto fattispecie di seguito specificate.

Sotto-Fattispecie C1: Programmi ristrutturazione e sviluppo



Gli agricoltori che coltivano superfici, temporaneamente inammissibili, soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi ad una forma di intervento pubblico unionale, nazionale, regionale o realizzato da altri enti pubblici, compresa l'adesione a misure agroambientali, che al termine dell'impegno riacquistano le condizioni di ammissibilità, possono far richiesta di accesso alla riserva:

- se in possesso dei requisiti generali di ammissibilità di cui al paragrafo 10.4.2 del presente documento;
- qualora l'impegno relativo ai programmi di ristrutturazione e sviluppo sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica e la superficie risponda alla definizione di ettaro ammissibile;
- se allegano il programma di ristrutturazione e sviluppo ed il provvedimento di ammissione allo stesso.

Ai fini della dichiarazione delle superfici in relazione alle quali il beneficiario intende richiedere l'accesso alla riserva, il sistema renderà disponibili tutte le superfici ammissibili all'attivazione dei diritti all'aiuto presenti nel piano colturale validato, ed il beneficiario dovrà provvedere ad associare alla fattispecie la parte di superficie per la quale vuole richiedere l'accesso alla riserva.

Sotto-Fattispecie C2: Montagna

Gli agricoltori che coltivano superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), possono far richiesta di accesso alla riserva se in possesso dei requisiti generali di ammissibilità di cui al paragrafo 10.4.2 del presente documento.

Ai fini della dichiarazione delle superfici in relazione alle quali il beneficiario intende richiedere l'accesso alla riserva, il sistema renderà disponibili tutte le superfici ammissibili all'attivazione dei diritti all'aiuto presenti nel piano colturale validato, contenenti almeno un appezzamento comprendente superfici classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, ed il beneficiario dovrà provvedere ad associare alla fattispecie la parte di superficie per la quale vuole richiedere l'accesso alla riserva.

Fattispecie D - Compensazione di svantaggi specifici

Ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera a) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 la riserva nazionale può essere utilizzata, se non esaurite le risorse per le fattispecie prioritarie, per assegnare diritti all'aiuto o incrementarne il valore in base alla Fattispecie di seguito descritta.

Gli agricoltori che coltivano superfici in zone soggette a vincoli specifici ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32, paragrafo 1, lettera c), al fine di compensarli per gli svantaggi specifici connessi a tali superfici, possono far richiesta di accesso alla riserva se in possesso dei requisiti generali di ammissibilità di cui al paragrafo 10.4.2 del presente documento.



Ai fini della dichiarazione delle superfici in relazione alle quali il beneficiario intende richiedere l'accesso alla riserva, il sistema renderà disponibili tutte le superfici ammissibili all'attivazione dei diritti all'aiuto presenti nel piano colturale validato ed il beneficiario dovrà provvedere ad associare alla fattispecie la parte di superficie per la quale vuole richiedere l'accesso alla riserva.

Fattispecie F - Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 la riserva nazionale è utilizzata per assegnare diritti all'aiuto in via prioritaria agli agricoltori aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità. Gli agricoltori che sono in possesso di decisioni giudiziarie o provvedimenti definitivi che li vedono destinatari dell'assegnazione di diritti all'aiuto possono far richiesta di accesso alla riserva se in possesso dei requisiti generali di ammissibilità di cui al paragrafo 10.4.2 del presente documento allegando obbligatoriamente la decisone/provvedimento.

Ai fini della dichiarazione delle superfici in relazione alle quali il beneficiario intende richiedere l'accesso alla riserva, il sistema renderà disponibili tutte le superfici ammissibili all'attivazione dei diritti all'aiuto presenti nel piano colturale validato ed il beneficiario dovrà provvedere ad associare alla fattispecie la parte di superficie per la quale vuole richiedere l'accesso alla riserva.

10.5 TRASFERIMENTO DEI DIRITTI ALL'AIUTO

Ai sensi del D.M. 23/12/2022 articolo 13, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata, e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato, a pena di inopponibilità, all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario, entro il termine e con le modalità stabiliti dall'organismo di coordinamento con la Circolare Prot. Uscita N.0026880 del 12/04/2023 - Procedimenti di trasferimento titoli pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 e s.m.i..

L'organismo di coordinamento con la Circolare Prot. Uscita N.0026880 del 12/04/2023 Procedimenti di trasferimento titoli pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 e s.m.i. determina le modalità e i termini di trasmissione dei trasferimenti dei diritti all'aiuto dagli organismi pagatori al "Registro nazionale titoli" di cui all'articolo 3 del decreto- legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11 novembre 2005, n.231, nonché le modalità di gestione e convalida dei medesimi trasferimenti.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, il numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, è riversato alla riserva nazionale secondo



le modalità indicate dall'organismo di coordinamento.

I diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione; il mancato rispetto dei vincoli determina la restituzione definitiva dei diritti o dell'incremento di valore dei diritti all'aiuto alla riserva nazionale nell'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo.

Il periodo di tre anni di divieto di trasferimento comprende l'anno di assegnazione dalla riserva nazionale, pertanto, a titolo di esempio, i titoli assegnati o incrementati di valore dalla riserva nazionale nella campagna 2023 non possono essere ceduti nelle campagne 2023, 2024 e 2025.

Il divieto di trasferimento si applica alle fattispecie previste dall'Allegato 1 alla presente circolare ad eccezione delle seguenti: 3.2 - 1.0 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 5.0 - 6.0 - 10.1 - 10.5 - 10.6 - 10.7.

Inoltre, per tutte le fattispecie di subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario (da 9.0 a 9.6), il divieto in questione non trova applicazione in quanto i titoli che sono incrementati di valore in ragione dell'accesso alla riserva nazionale restano comunque in capo all'affittuario fino alla scadenza dell'affitto e, successivamente, tornano in capo al proprietario senza la parte di valore del titolo incrementato dalla riserva nazionale.

Altresì per la fattispecie risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli (codice 2.5) il divieto in questione non trova applicazione in quanto i titoli che sono incrementati di valore in ragione dell'accesso alla riserva nazionale, al momento della scadenza naturale del contratto o del recesso anticipato tornano in capo al proprietario senza la parte di valore del titolo incrementato dalla riserva nazionale.

Per le fattispecie per le quali non è previsto il divieto di trasferimento che concernono trasformazioni societarie, come previsto dal citato art. 13, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il trasferimento dei titoli può essere eseguito esclusivamente se il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII del citato DM, garantendo la continuità aziendale tra il soggetto cedente e il soggetto cessionario.

L'incremento del valore dei diritti all'aiuto ottenuto dalla riserva nazionale dal soggetto cessionario di una qualsiasi cessione temporanea è sempre riversato alla riserva nazionale nell'anno in cui scade il contratto di cessione, salvo che il contratto si rinnovi entro trenta giorni dalla scadenza del precedente. I diritti all'aiuto tornano in capo al proprietario con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione, adeguato con il processo di convergenza.

I titoli PAC possono subire una variazione del loro numero e/o del valore in applicazione della normativa UE e nazionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano le riduzioni di valore per finanziare la riserva nazionale e le restituzioni alla riserva nazionale per il mancato utilizzo biennale. Pertanto, qualora si verifichi una tale evenienza, l'AGEA e gli Organismi pagatori



eseguiranno le attività amministrative di competenza sulla base dei titoli PAC esistenti al momento del trasferimento titoli, senza che nulla possa essere opposto ad AGEA e agli Organismi pagatori.

La domanda di trasferimento titoli deve essere presentata dagli agricoltori "cessionari" che hanno un fascicolo attivo e validato da AGEA Coordinamento. Per consentire la registrazione dei movimenti dei titoli, la presentazione della domanda e l'inserimento dell'assenso da parte del cedente devono avvenire utilizzando la procedura informatica denominata "mutamenti aziendali" messa a disposizione all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (www.sian.it).

La domanda di trasferimento deve essere sottoscritta dall'agricoltore cessionario e conservata nel fascicolo aziendale.

Ai sensi dell'art. 13 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la domanda di trasferimento titoli deve essere presentata, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva, per l'anno di campagna e perfezionati entro e non oltre il 30 novembre dell'anno campagna, salvo diverso termine stabilito da Circolare di Agea Coordinamento.

Per ogni fattispecie il cessionario è tenuto a registrare, compilare e trasmettere una singola domanda di trasferimento titoli che deve essere stampata, firmata e conservata nel proprio fascicolo.

Presupposto indispensabile per la presentazione della domanda di trasferimento informatica è la presenza, al momento del caricamento nel sistema informatico, di contratti scritti firmati, contenenti l'identificativo dei titoli da trasferire, registrati e della documentazione obbligatoria dettagliata nell'Allegato 2 alla Circolare AGEA prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i. .

L'allegato 1 della Circolare AGEA prot. n. 26880 del 12/04/2023 elenca le fattispecie di domande di trasferimento titoli che è possibile presentare.

Ai fini del perfezionamento del trasferimento titoli, non devono sussistere debiti in capo al cedente, anche se è comunque possibile presentare una domanda di trasferimento se il valore dei titoli rimanenti è maggiore o uguale all'importo del debito

Elemento indispensabile per il rilascio della domanda di trasferimento titoli è, per talune fattispecie, la presenza dell'assenso del cedente al trasferimento, che deve essere acquisito informa scritta dal CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato e inserito nel sistema informatico utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell'ambito del SIAN. L'assenso del cedente deve essere sottoscritto e conservato nel fascicolo del cedente.

La Circolare AGEA prot. n. 26880 del 12/04/2023 precisa le fattispecie per le quali l'assenso è obbligatorio o non necessario.

Nel caso di impossibilità ad inserire su SIAN l'assenso del cedente a causa della chiusura dell'azienda e del fascicolo aziendale del cedente ed all'impossibilità di riaprirlo e rivalidarlo, è possibile richiedere l'inserimento d'ufficio dell'assenso su SIAN inviando ad ARPEA la dichiarazione di assenso (Allegato-



fac-simile assenso cedente) debitamente compilata e corredata di un documento di identità valido.

La dichiarazione di assenso deve essere inviata all'indirizzo pec di ARPEA protocollo@cert.arpea.piemonte.it (e per conoscenza all'indirizzo mail generale della domanda unica dell'anno campagna) mettendo come oggetto "Assenso cedente TRT – CUAA cedente". Condizione necessaria è l'inserimento in SIAN del trasferimento titoli/mutamento aziendale da parte del cessionario.

I titoli PAC possono essere oggetto di pignoramento o di pegno secondo quanto indicato nella Circolare AGEA prot. n. 26880 del 12/04/2023 e s.m.i..

L'annullamento di trasferimenti titoli validati può essere eseguito solo per la correzione di errori materiali, cioè quando vi sia la necessità di adeguare la registrazione della movimentazione alla realtà giuridica risultante dagli atti dai quali il trasferimento dei titoli discende. A tal fine, pertanto, l'annullamento deve essere supportato da adeguata documentazione probatoria, pena il rigetto della domanda. La richiesta di annullamento deve essere inviata all'ARPEA all'indirizzo PEC protocollo@pec.arpea.piemonte.it (e per conoscenza all'indirizzo mail generale della domanda unica dell'anno campagna) e deve obbligatoriamente indicare gli estremi del trasferimento che si intende annullare (n. domanda, dati anagrafici cedente e cessionario), la motivazione a fondamento ed essere corredata dei documenti probatori.

La richiesta di annullamento può essere presentata in qualsiasi momento ma sono fatte salve, in ogni caso, le attività di competenza del Registro nazionale titoli che ormai risultano eseguite e concluse sulla base dei dati del trasferimento come originariamente presentato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, se l'erronea indicazione del numero identificativo del titolo ha determinato la restituzione dello stesso alla riserva nazionale non sarà più possibile correggere il trasferimento).

11.SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO, PREVISTO DAL TITOLO III, SOTTOSEZIONE 3 DEL REG. UE 2115/2021

11.1 SOSTEGNO RIDISTRIBUTIVO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER LA SOSTENIBILITÀ (CRISS)

Ai sensi del art. 14 del D.M. 23/12/2022 n. 660087 il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond dell'anno per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.

Possono richiedere il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità gli agricoltori in attività che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili.



Il sostegno è erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

11.2 SOSTEGNO COMPLEMENTARE AL REDDITO PER I GIOVANI AGRICOLTORI (CIS YF)

Ai sensi del art. 15 del D.M. 23/12/2022 n. 660087 il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. È pagabile, fino ad un numero massimo di 90ha, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto e per la durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori, fatto salvo il quadro giuridico della politica agricola comune applicabile nel periodo successivo al 2027, senza che possano, pertanto, crearsi aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al 2027. L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda è determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond dell'anno per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.

Il sostegno è destinato a giovani agricoltori che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità.

I giovani devono possedere 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda per il sostegno complementare al reddito e tutti i requisiti riportati al capitolo "Giovane Agricoltore" per i giovani agricoltori e, ricorrendone tutti gli altri requisiti, il giovane agricoltore ha diritto a percepire tale sostegno complementare negli anni successivi anche se ha superato i 40 anni d'età.

Nel caso di società, il requisito di giovane agricoltore, ricorrendone tutti gli altri requisiti, è soddisfatto allorquando egli eserciti il controllo effettivo e duraturo sulla società per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, **in ogni anno** per il quale la società presenta domanda per il sostegno complementare.

In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di "giovane" alla società con altro "giovane" non presente nel primo anno di richiesta del sostegno, la società non ha più diritto al sostegno per il giovane agricoltore. Invece, se il mutamento è con altro soggetto con la medesima qualifica "giovane", presente fin dal primo anno di richiesta del sostegno, la società conserva il diritto al sostegno per il giovane agricoltore.

In caso di mutamenti di forma giuridica da impresa individuale a società e viceversa o di trasformazione societaria, l'impresa subentrante, sulla quale il giovane conserva il controllo effettivo e duraturo, continua a beneficiare, per i restanti anni del quinquennio, del sostegno maturato dal soggetto cedente. Il sostegno è concesso anche agli agricoltori che hanno ricevuto il sostegno a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante parte dei 5 anni, con il mantenimento delle condizioni di ammissibilità previste dal sopra citato regolamento (UE).



12. REGIMI PER IL CLIMA, L'AMBIENTE E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI, PREVISTO DAL TITOLO III, SOTTOSEZIONE 4 DEL REG. UE 2115/2021

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, la PAC 2023-2027 introduce i seguenti regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (di seguito eco-schemi):

- a) Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale (ECO1);
- b) Pagamento per inerbimento delle colture arboree (ECO2);
- c) Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (ECO3);
- d) Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (ECO4);
- e) Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (ECO5).

Il sostegno per gli eco-schemi, i cui importi unitari uniformi (previsionali) sono riportati nella sezione 5.1. Eco-schema del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unità di bovino adulto (UBA) o per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni e sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero delle UBA o degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Per accedere agli eco-schemi bisogna essere agricoltore in attività e impegnarsi, incorrendo in sanzioni nel caso di mancato rispetto degli stessi, ad applicare le pratiche previste nei rispettivi eco-schemi e alle condizioni riportate nel D.M. 23/12/2022 n. 660087. Infatti, se durante il periodo di esecuzione di un impegno (inclusi impegni poliennali) che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno/ai capianimali trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.

12.1 ECOSCHEMA 1 - PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL'ANTIMICROBICO RESISTENZA E PER IL BENESSERE ANIMALE (art 17 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Il premio sostiene gli agricoltori in attività che aderiscono ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022, citato in premessa.

Il sostegno è definito in un pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e l'importo unitario previsionale è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP per ciascuna tipologia allevata e si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo:

a) **Livello 1:** riduzione dell'antimicrobico resistenza; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende



zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda.

Sono ammissibili:

- allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, a duplice attitudine, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca);
- allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne;
- allevamenti di caprini;
- allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne;
- allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Il pagamento spetta agli allevamenti che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

- a) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore definito dalla mediana;
- b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
- c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.

Si rappresenta che tra le condizioni di ammissibilità all'intervento viene richiesta l'adesione a ClassyFarm, pertanto, è necessario che l'agricoltore, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica, abbia provveduto alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm, al fine di acquisire le necessarie informazioni sull'andamento della gestione aziendale, attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento, migliorandone la consapevolezza.

Per la campagna 2023 tale adempimento si ritiene soddisfatto con la richiesta di registrazione, anche mediante delegato, da eseguirsi nel sistema Classyfarm o attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento resa disponibile dagli Organismi pagatori nell'ambito del fascicolo aziendale o secondo le modalità dagli stessi stabiliti.

In quest'ultimo caso il produttore, con la presentazione della domanda unica, dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al proprio allevamento e dovrà eseguire obbligatoriamente l'effettiva registrazione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre 2023.

- b) **Livello 2:** adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento e nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo. Sono ammissibili al premio:
- allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine,



- allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Con riferimento all'annualità 2023, l'impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualità (SQNBA) da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda unica e con il controllo dell'attività di pascolamento. Al riguardo, l'obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto nei termini indicati all'art 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022, nel rispetto del comma 10 del presente articolo.

L'impegno di adesione si considera altresì soddisfatto con specifica richiesta di adesione inserita nella domanda unica, cui dovrà far seguito obbligatoriamente l'effettiva adesione presso il competente Organismo di certificazione non appena verranno resi disponibili i sistemi di registrazione e comunque nei termini che verranno indicati con apposita circolare di Agea Coordinamento. Si precisa, altresì, che la richiesta di adesione inserita in domanda unica comporta che l'agricoltore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l'adesione al Livello 1.

Sono previste deroghe all'adesione al sistema SQNBA:

- non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.
- tramite DGR n. 24 6754 del 17 aprile 2023- Reg. (UE) 2021/2115. DM 660087/2022. Disposizioni regionali sulla gestione delle superfici a pascolo, ad integrazione delle disposizioni nazionali di applicazione, e sull'autorizzazione in deroga all'Ecoschema 1. Revoca delle DGR n. 22-1510 del 03.06.2015, n. 23-1189 del 16.03.2015, n. 13-3197 del 26.04.2016, n. 26-5080 del 22.05.2017, n. 16-6765 del 20.04.2018 che autorizza la deroga per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni che insistono sul territorio di propria competenza (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del D.M 23/12/2022 n. 660087. Il rispetto dell'impegno è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga.

In entrambi i livelli, il rispetto dei rispettivi impegni è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del D.M.

Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe.

Si informa che i dati necessari al pagamento dell'eco schema (UBA inclusi) sono desunti da ClassyFarm dalla BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. Gli agricoltori provvedono, entro quel limite, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN.



Il pagamento è concesso con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso di affidamento del bestiame ad un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è eseguito con priorità al detentore principale.

12.2 ECOSCHEMA 2 - PAGAMENTO PER INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE (art 18 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta - all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU (Superficie agricola utilizzata) investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA.

La richiesta del premio avverrà tramite il meccanismo di precompilazione della domanda solo se durante l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono state indicate le pratiche di mantenimento come indicate al capitolo Anagrafe delle aziende e adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore.

Il sostegno è erogato come pagamento annuale compensativo e l'importo unitario previsionale è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

L'agricoltore è tenuto a rispettare i seguenti impegni aggiuntivi, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:

- a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)".
 - b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
 - c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
 - d) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa).

Questo sostegno è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (ECO 3) e non è cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (ECO 5 – Colture Arboree).



12.3 ECOSCHEMA 3 – PAGAMENTO PER LA SALVAGUARDIA OLIVI DI VALORE PAESAGGISTICO (art 19 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti:

- a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100 % delle piante; al fine di garantire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica dell'impegno biennale, il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.
- b) divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti; al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono i provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.
- c) mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

La richiesta del premio avverrà tramite il meccanismo di precompilazione della domanda solo se durante l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono state indicate le pratiche di mantenimento come indicate al capitolo Anagrafe delle aziende e adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore.

Il pagamento è erogato, come pagamento annuale compensativo e l'importo unitario previsionale è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.



Gli oliveti di particolare valore paesaggistico con densità comprese tra 300 e 400 piante per ettaro sono individuati dalle Regioni/Province autonome con apposito provvedimento e a seguito di una specifica attività istruttoria, comprensiva di verifiche in loco. Tali oliveti sono riportati dall'Organismo pagatore, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree (ECO 2), in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori (ECO 5)

12.4 ECOSCHEMA 4 - PAGAMENTO PER SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO (art 20 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, così come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori in attività per l'avvicendamento, **almeno biennale**, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura.

La richiesta del premio avverrà tramite il meccanismo di precompilazione della domanda solo se durante l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono state indicate le pratiche di mantenimento come indicate al capitolo Anagrafe delle aziende e adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore.

Questo sostegno concesso come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario previsionale è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioninelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Oltre ai seguenti impegni aggiuntivi, l'agricoltore è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2 e in generale a quanto previsto dalla condizionalità:

- a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII (come modificato dal DM n.185145 del 30/03/2023) inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto *ipso facto*. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell'anno di domanda.
- b) sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima



solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria.

c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo/ No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande/ strip tillage.

Si rende noto che se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno/ai capi animali trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente. Questo ecoschema implica quindi che il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione l'avvicendamento ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno.

12.5 ECOSCHEMA 5 - PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI (art 21 del D.M.23/12/2022 n. 660087)

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX, devono essere presenti in miscugli. Questo sostegno è concesso, come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario previsionale è indicato nella sezione 5.1. Ecoschema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

La richiesta del premio avverrà tramite il meccanismo di precompilazione della domanda solo se durante l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono state indicate le pratiche di mantenimento come indicate al capitolo Anagrafe delle aziende e adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore.

Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

L'ecoschema è suddiviso in 2 categorie:



- 1) Nelle superfici con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:
 - a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);
 - non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
 - non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
 - d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa).

Nelle superfici a seminativo, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:

- e) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera f).
- non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- g) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti



fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

Il pagamento non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree (ECO 2).

13.SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO, PREVISTO DAL TITOLO III, SEZIONE 3 DEL REG. UE 2115/2021

13.1 NORME GENERALI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE (art 22 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Il sostegno accoppiato al reddito è concesso agli agricoltori in attività sotto forma di pagamento per ettaro e/o per capo ammissibile che rispetti i requisiti di identificazione individuale e registrazione in conformità al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Gli importi unitari previsionali del sostegno sono pianificati nella sezione per premi nella sezione 5.1.CIS (32) del PSP. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazioneal numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Il sostegno in questione si articola su tre piani: quello zootecnico, quello dei seminativi e quello delle colture permanenti (l'elenco è riportato al capitolo Regimi di Sostegno).

L'art 22, comma 3, del DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce quale condizione di ammissibilità per tutti gli interventi relativi ai bovini da latte, da carne e macellati, il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Ai fini del corretto calcolo delle tempistiche di identificazione e registrazione si prende in considerazione la data di registrazione dell'evento in BDN.

Inoltre, si applicano i suddetti limiti temporali ai dati dei capi desunti dalla BDN:

- Limite di 20 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli;
- Limite di 18 anni d'età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli;
- Periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto.

I capi non conformi ai limiti sopra indicati sono esclusi dal pagamento.

Per ciascun capo richiesto a premio, fatte salve le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:

a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;



b) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Per tutti gli interventi zootecnici si rammenta, inoltre, che il DM 23.12.2022 n. 660087 stabilisce che le condizioni di ammissibilità devono maturare nel corso dell'anno di campagna (1° gennaio – 31 dicembre), pertanto, eventuali regolarizzazioni eseguite nell'anno successivo rispetto a quello di domanda, fatti salvi gli adempimenti eseguiti oltre il predetto termine in ragione della naturale scadenza dei termini di legge, non producono effetti ai fini del pagamento del sostegno accoppiato ed i capi che presentano irregolarità non sono ammissibili all'aiuto.

In altri termini, eventuali aggiornamenti/modifiche/integrazioni dei dati e delle informazioni presenti in BDN e rilevanti ai fini delle istruttorie e dei pagamenti dei capi devono essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

Si precisa, inoltre, che per tutti gli interventi zootecnici per i quali viene richiesta l'adesione a ClassyFarm è necessario che l'agricoltore provveda alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

13.2 SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE LATTE (art 23 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Sostegno vacche da latte

La quota pari al 19,70 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 24:

- ➤ **Livello 1**: in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:
- è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

<u>E</u>

2. appartiene ad un allevamento che aderisce a ClassyFarm

<u>E</u>

appartiene ad allevamenti che rispettano requisiti qualitativi ed igienico sanitari.

In particolare, con riferimento a questi ultimi, l'allevamento deve rispettare almeno 2 deiseguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:

tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;



- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui l'allevamento sia in regola con due parametri di cui sopra, il terzo dovràcomunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

In deroga a quanto sopra indicato, i capi appartenenti ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche sono quelle già effettuate nell'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo – produzione primaria/III, criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato.

Con riferimento alle analisi del latte, la normativa vigente stabilisce che in caso di aziende ubicate interritorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica permese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per ladurata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capisono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche devono essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

L'azienda è definita da latte sulla base dalla verifica della presenza delle analisi e della produzione se-



condo parametri di qualità, senza la necessità di verificare una produzione minima.

I dati delle analisi sono acquisiti direttamente dagli Organismi pagatori mentre i dati delle consegne mensili sono resi disponibili in apposita area del SIAN. Nel caso di vendita diretta, il produttore devecomunicare le produzioni mensili all'Organismo pagatore.

Ai fini dell'erogazione del sostegno specifico in questione è fatto obbligo di acquisire tutte le analisi effettuate sul latte prodotto da parte degli Organismi pagatori.

- Livello 2: in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:
- 1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN)secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

<u>E</u>

2. è associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013

E

- 3. appartiene ad allevamenti che rispettano almeno 1 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge:
 - tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
 - tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
 - contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari si applica quanto previsto per il livello1. Ai fini della verifica che il codice allevamento sia situato in zone montane è possibile fare riferimento alle informazioni presenti nell'ambito del SIAN unitamente ai dati delle produzioni del latte.

Demarcazione

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 chesul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da carne (art. 24 del DM 23.12.2022 n. 660087).

Sostegno bufale di età superiore a 30 mesi (comma 5)

La quota pari allo 0,70 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini



previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Ai sensi ai sensi dell'art. 23, comma 6, del DM 23.12.2022 n. 660087, come integrato dall'art. 7 del DM 30 marzo 2023 n. 185145 il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm.

Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.

13.3 Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina (art 24 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Sostegno vacche nutrici

La quota pari all'9,90 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), del DM 23.12.2022 n. 660087 è assegnata per premi vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 2 del presente articolo:

- Livello 1: in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:
- 1. è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

<u>E</u>

- è iscritta nei Libri genealogici delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X al DM 23.12.2022 n. 660087. Ai fini dell'ammissibilità al premio sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento
- ➤ **Livello 2**: in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se la vacca:
- è correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134
 E
- 2. non è iscritta nei Libri genealogici e appartiene ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.

Demarcazione

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 chesul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da latte (art. 23 del DM 23.12.2022 n. 660087) né con alcuno dei premi previsti per il settore bovini da carne macellati (art. 24,



comma 2, del DM 23.12.2022 n. 660087).

Sostegno macellati

La quota pari al 14,90 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm.

L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 1 del presente articolo:

- ➤ **Livello 1**: in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se il bovino macellato:
- è correttamente identificato e registrato nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 alla datadi inizio del periodo di detenzione utile per accedere al premio

<u>E</u>

- 2. è allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.
- ➤ Livello 2: in aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali dell'intervento bovini macellatiin aggiunta alle condizioni di ammissibilità generali riportate nella definizione dell'intervento, il premio è riconosciuto se il bovino macellato:
- è correttamente identificato e registrato nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

<u>E</u>

 è certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012

0

3. appartiene a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti;

0

4. è allevato in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;

<u>O</u>

5. è allevato dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.



Demarcazione

Il premio erogabile sul livello 1 non è cumulabile con il livello 2. I premi erogati sia sul livello 1 che sul livello 2 non sono cumulabili con alcuno dei premi previsti per il settore dei bovini da latte (art. 23 del DM 23.12.2022 n. 660087) né con alcuno dei premi previsti per il settore bovini da carne (art.24, comma 1, del DM 23.12.2022 n. 660087)

13.4 Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino (art 25 del D.M. 23/12/2022 n. 660087) Sostegno agnelle da rimonta (comma 1)

La quota pari all'1,70 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alle agnelle identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi dell'encefalopatia spongiforme (scrapie), beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta encefalopatia e che escludono dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia.

La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

-il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;

-il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto, ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.

Inoltre, ai fini della verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli l'obiettivosi considera non raggiunto, compreso il caso in cui non figurino in anagrafe i dati di cui all'art.3 del DM 12 maggio 2015.

Sono esclusi dai premio di cui al comma 1 gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono ad un livello per il quale lo status di resistenza all'encefalopatia spongiforme scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015.



Demarcazione

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 25 del DM 23.12.2022 n. 660087.

Sostegno capi ovini e caprini IGP macellati (comma 5)

La quota pari all'1,20 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata alla misura premi a capi ovicaprini, identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello e le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi del presente articolo. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.

Demarcazione

Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 25 del DM 23.12.2022 n. 660087.

13.5 Sostegno accoppiato al reddito per superficie

Nella Domanda Unica 2023 per i premi frumento duro, girasole e colza, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro, soia e colture proteiche diverse dalla soia è prevista la possibilità di indicare facoltativamente, se sono già utilizzate nel 2023, le sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, tale requisito è obbligatorio dal 2024 come disciplinato dagli articoli 26-33 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087.

13.5.1 Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro (art 26 D.M. 23/12/2022 n. 660087)

La quota pari al 20,10 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione del frumento duro in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a frumento duro secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per il frumento duro è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel



Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

13.5.2 Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza (art 27 D.M. 23/12/2022 n. 660087)

La quota pari al 2,80 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione di colza e girasole, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, come stabilito dall'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 27 del DM 23.12.2022 n. 660087, come integrato dall'art. 9 del DM 30 marzo 2023 n. 185145, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a girasole e colza, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione.

Qualora il contratto di fornitura sia stipulato dal produttore per il tramite di una organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione o il contratto di fornitura con il centro di stoccaggio, mentre i contratti di fornitura sono depositati a cura della medesima associazione o del centro di stoccaggio, presso AGEA coordinamento, secondo le modalità ed i termini che saranno definiti con successiva circolare.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie ammissibile dichiarata in domanda e quella risultante dagli impegni di coltivazione o dai contratti sottoscritti dall'agricoltore, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione),



appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

13.5.3 Sostegno accoppiato al reddito per riso (art 28 D.M. 23/12/2022 n.660087)

La quota pari al 16,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione del riso.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

13.5.4 Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero (art 29 del D.M. 23/12/2022 n.660087)

La quota pari al 4,40 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera che devono essere allegati alla domanda unica.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione),



appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

13.5.5 Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione (art 30 D.M. 23/12/2022 n.660087)

La quota pari al 2,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi alla coltivazione del pomodoro da trasformazione.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnato in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il solo tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013.

I contratti di fornitura in questione sono depositati e informatizzati della medesima organizzazione dei produttori presso AGEA nel sistema SIAN, utilizzando le funzionalità ivi messe a disposizione, entro il termine massimo di presentazione della domanda unica di ciascun anno.

Le organizzazioni di produttori provvedono, altresì, a caricare nel sistema SIAN, utilizzando le funzionalità ivi messe a disposizione, i dati relativi agli impegni di coltivazione in essere con ciascun agricoltore associato, entro il termine del 30 novembre dell'anno di domanda.

Gli agricoltori associati ad un'organizzazione di produttori devono allegare alla domanda unica, l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione.

Gli impegni di coltivazione, sempre a pena di inammissibilità, devono obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi:

- data di sottoscrizione;
- sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto E organizzazione di produttori);
- superficie (ha) coltivata a pomodoro.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.



13.5.6 Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 (art 31 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

La quota pari al 2,60 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi agli ettari di superficie ammissibile coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1, del DM 23 dicembre 2013.

Si precisa, al riguardo, che come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio può essere dimostrata anche dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015. Inoltre, l'agricoltore può documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce.

Fermo restando quanto altro stabilito nel decreto 28 maggio 2021, qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici richieste a premio sono riconosciute ammissibili purché siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.

Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.

13.5.7 Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati (ART 32 del D.M. 23/12/2022 n.660087)

La quota pari al 3,50 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a), è assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la



relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.

Il richiedente deve indicare in domanda unica l'organizzazione di produttori con la quale ha stipulato l'impegno a conferire gli agrumi prodotti sulle superfici ed allegare l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione oppure deve indicare di condurre una azienda agrumicola iscritta al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (UE) n.1151/2012 aderendo al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP, specificando il relativo disciplinare di riferimento.

13.5.8 Sostegno accoppiato al reddito per la soia

La quota pari al 44 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b), è assegnata per premi alla coltivazione della soia.

Ai sensi dell'articolo 33 del DM 23.12.2022 n. 660087, il premio è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminato e coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.

Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena dei baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

13.5.9 Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia (art 34 del D.M. 23/12/2022 n.660087)

La quota pari al 56 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b), è assegnata per premi alla coltivazione delle proteiche diverse dalla soia.

Il premio è concesso per ettaro superficie ammissibile seminato e coltivato a colture proteiche diverse dalla soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti.

Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.



14. COMPATIBILITÀ E CONTROLLO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO

L'agricoltore deve richiedere ciascun regime di aiuto nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento: una volta identificata l'occupazione del suolo indicata nel piano di coltivazione e che intende dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto e li seleziona sulla base della rispettiva cumulabilità. La stessa cosa si applica per i sostegni zootecnici.

Alcuni sostegni non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri; compatibilmente ai requisiti informatici il sistema di raccolta domande guiderà l'utente in questa scelta.

I sostegni accoppiati zootecnia: ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116, **ogni capo** potenzialmente ammissibile **potrà ricevere un unico sostegno zootecnia** (ed unico livello) **ed un'unica volta** per anno di campagna - nell'ambito dell'istruttoria viene eseguito un controllo sui capi duplicati tra sostegni diversi per lo stesso agricoltore sia a livello capi richiesti in ARPEA che in altri OP.

Inoltre, le determinazioni dirigenziali 306/A e 309/A del 05/04/2023 della Regione Piemonte Settore 01705B Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale recano, indicazioni ai titolari delle domande:

- circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso aderiscano pure al sostegno degli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali del PSR 2014-2022 (articoli 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) 1305/2013);
- riguardo alle eventuali riduzioni di premio per gli impegni che si sovrappongono tra le SRA-ACA, gli Ecoschemi e le operazioni agro-climatico-ambientali ai sensi del PSR 2014-2022;
- in merito alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che a livello nazionale e, a seguire, a livello regionale saranno emanate per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, applicando, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

In particolare per gli interventi SRA-ACA cumulabili con gli eco-schemi sulla medesima superficie potrebbe verificarsi una parziale sovrapposizione degli impegni tra ACA ed Ecoschemi (è possibile consultare la tabella di cumulabilità presente nella nei provvedimenti regionali suddetti)

Verrà effettuata una mappatura delle possibili sovrapposizioni di impegni tra le misure a superficie e gli Eco-schemi, che sono tra loro cumulabili cosi come delineate nei CSR. La sovrapposizione di impegni nell'ambito di determinati interventi e/o misure finanziati da diversi fondi europei agricoli non comporta, necessariamente, l'emergere di doppi pagamenti. Occorre infatti verificare che gli importi dei pagamenti previsti (ad ettaro e/o capo) includano effettivamente una compensazione dei costi o dei mancati ricavi relativi agli impegni che si sovrappongono. Alla luce di quanto sopra riportato, potranno essere applicate riduzioni dei premi, a valere sulle ACA, che verranno determinate anche in funzione di ulteriori disposizioni a livello ministeriale.



15. CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA E CONDIZIONALITÀ SOCIALE

La condizionalità è definita in un elenco di obblighi minimi, ai sensi dell'Allegato III, nonché al rispetto delle norme della Condizionalità sociale ai sensi dell'Allegato IV del Reg. (UE) n. 2021/2115 e di quanto prescritto dagli artt. 12, 13, 14 del medesimo Regolamento, dagli artt. 83, 84 e 85 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10 del Reg. del. (UE) n. 1172/2021, che devono essere rispettati su tutta l'azienda e durante tutto l'anno.

Il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi di condizionalità previsti dal regolamento delegato (UE) 2022/1172 del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità. E' sanzionata la violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell'Unione europea o delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite conformemente all'articolo 13 e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

Le informazioni sono messe a disposizioni alla compilazione della domanda dalle autorità competenti nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo.

Il beneficiario è tenuto inoltre a rispettare gli obblighi imposti dalla condizionalità sociale, e sono sanzionati quando è accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115.

La sanzione amministrativa si applica in qualsiasi momento di un dato anno civile se le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

16. REQUISITI PER IL PAGAMENTO

16.1 REQUISITI MINIMI, SANZIONI E CONTROLLI

L'art. 7, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i pagamenti diretti sono concessi agli agricoltori in attività. Tale requisito costituisce, pertanto, condizione di ammissibilità imprescindibile per l'ottenimento dei contributi richiesti con la domanda unica.

Inoltre, in applicazione dell'art. 8 del D.M. n. 66087 del 23.12.2022 non sono corrisposti pagamenti per le domande di aiuto, se l'ammontare è inferiore a euro trecento (300,00 €), prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni.

Per quanto riguarda i controlli, l'art. 65, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

I controlli eseguiti nell'ambito del SIGC, di cui al titolo IV, capo II del regolamento (UE) 2021/2116, sono



i seguenti:

- Controlli amministrativi: interessano il 100% delle domande di aiuto
- Controlli tramite monitoraggio satellitare: gli impegni possono essere soggetti a controlli tramite monitoraggio satellitare durante tutto il corso dell'anno; per il 2023 il monitoraggio satellitare si applica solo al sostegno di base (BISS)
- Controlli in loco: si dettagliano in
 - Controlli relativi alle superfici
 - Controlli relativi alla zootecnia (capi detenuti in stalla, registrazione e identificazione, registro di stalla..)
 - Controlli relativi al rispetto dei criteri di condizionalità

Per l'esecuzione dei controlli in loco vengono estratti annualmente dei campioni, assicurandosi che i controlli coprano l'intero anno di domanda e i tempi previsti dagli impegni per ciascun intervento.

Il mancato rispetto, da parte del richiedente, di requisiti e i dei singoli impegni relativi ai premi selezionati, comporta l'applicazione di riduzioni e sanzioni come da normativa.

Richiedendo domanda unica, il richiedente, infatti, si impegna a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento con o senza preavviso e senza restrizioni, pena decadimento del finanziamento FEAGA; prende anche atto delle condizioni e delle modalità che regolano le sanzioni, l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (UE) 2021/2115 e dell'eventualità che gli importi relativi ad alcune misure di sostegno specifico potranno non essere pagate in seguito a controlli con esito negativo e decisioni dell'Unione Europea e che, in tal caso, nulla avrà da pretendere. Si informa che possono essere imposte anche eventuali modifiche alla normativa unionale e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni.

Il richiedente è tenuto a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto a qualsiasi ragione, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e dell'Unione Europea, e accetta, sottoscrivendo la domanda unica, l'Organismo Pagatore ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto o tramite apposita procedura di recupero;

16.2 CONTRIBUTO AGLI STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO (art 9 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Ai sensi dell'articolo 19, del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali" attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.

Questo prelievo è operato dagli Organismi pagatori competenti ed è eseguito, in relazione a tutte le



domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento, sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debitori.

La copertura assicurativa viene attivata contestualmente al primo pagamento percepito dall'agricoltore.

16.3 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

La disciplina nazionale antimafia (Decreto legislativo 159/2011) è stata oggetto di svariate modifiche.

Soglie per l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia: L'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha stabilito definitivamente la soglia di 25.000 euro, oltre alla quale è previsto per le aziende che detengono terreni l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia. Il combinato disposto dei provvedimenti in materia configura, diversi profili per quanto concerne l'obbligo di produrre documentazione presso gli uffici competenti:

- per le aziende che non detengano terreni, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è € 150.000;
- nel caso di aziende che detengano terreni, sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia per importi superiori a € 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei;

Documentazione da consegnare per il rilascio della certificazione antimafia: L'Organismo pagatore deve richiedere alla Prefettura competente per territorio il rilascio dell'apposita informativa antimafia, previa consegna da parte dell' interessato di idonea dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale, dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi limitata a quelli aventi la maggiore età e che risiedono nel territorio dello stato (art. 85 comma 3), e dichiarazione sostitutiva per tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società e fotocopia documento identità soggetto di cui all'art. 85 del decreto legislativo 159/2011; è competente al rilascio della documentazione esclusivamente il Prefetto del luogo in cui ha sede l'operatore economico.

Termini di rilascio dell'informativa antimafia: Ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., l'informativa antimafia è rilasciata dal Prefetto entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Pagamento sotto condizione risolutiva: Decorso il termine previsto dalla normativa, l'organismo pagatore procede anche in assenza di informativa antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva, comportando che il pagamento sarà revocato se dovessero essere successivamente accertati gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa; la comunicazione della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per raccomandata A.R. oppure via



PEC, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

16.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006 e ss.mm.ii, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati".

Il Regolamento (UE) 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche SWIFT) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni beneficiario richiedente l'aiuto deve indicare nel proprio fascicolo **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, l'agricoltore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domandalo identifichino quale beneficiario.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la domanda, dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione



aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

16.5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI DELL' ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

I dati personali forniti dal beneficiario ad ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura) sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Ai sensi dell'art.13 del regolamento UE 2016/679, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali riferiti al beneficiario verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati ad Arpea.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento dei procedimenti definiti nei Regolamenti UE n. 1305/2013 e n. 1307/2013 e nel Dm 12/01/2015 n. 162. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa sulla richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- il conferimento dei dati del beneficiario ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all'indirizzo dpo@cert.arpea.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arpea, protocollo@cert.arpea.piemonte.it.

Sul sito web istituzionale http://www.arpea.piemonte.it è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.

- i dati del beneficiario saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati del beneficiario, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali del beneficiario sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i dati personali del beneficiario non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.



Il beneficiario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

16.6 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONI

L'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi. La pubblicazione avviene per tramite dell'albo beneficiari disponibile all'indirizzo:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina11671_albo-dei-beneficiari.html

16.7 – Partecipazione al procedimento amministrativo L.241/90 e s.m.i

Ai sensi dell'art.10 della Legge n. 241/90 e s.m.i., la partecipazione al procedimento amministrativo, con riferimento alla presente domanda di contributo, è garantita attraverso l'accesso all'applicativo "Demetra" (di cui al link: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/demetra-domanda-unica-pagamento-20-procedimenti) già utilizzato per la fase di presentazione domanda. Pertanto l'amministrazione procede, con tale mezzo, alla pubblicazione delle anomalie ed inoltre è possibile prendere visione dei motivi ostativi al pagamento della domanda, e a qualsiasi altra informazione utile ai fini della definizione del procedimento amministrativo. Il beneficiario, o suo CAA mandatario, ha l'onere di prendere visione degli esiti istruttori secondo quanto stabilito anche dai manuali (istruzioni operative) emanate da Arpea.